



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 giugno 2012 (27.06)  
(OR. en)**

**10638/12**

**Fascicolo interistituzionale:  
2008/0242 (COD)**

**EURODAC 3  
ENFOPOL 157  
CODEC 1503**

**PROPOSTA**

---

Mittente:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	1° giugno 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 254 final
Oggetto:	Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce l'"EURODAC" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. [...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] e per le richieste di confronto con i dati EURODAC presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi in IT su larga scala e nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (Rifusione)

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2012) 254 final



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 30.5.2012  
COM(2012) 254 final

2008/0242 (COD)

Proposta modificata di

## **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che istituisce l'"EURODAC" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] e per le richieste di confronto con i dati EURODAC presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi in IT su larga scala e nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia**

**(Rifusione)**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'EURODAC è stato creato dal regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino<sup>1</sup>. Nel dicembre 2008 la Commissione ha adottato una proposta di rifusione diretta a modificare tale regolamento<sup>2</sup> (in seguito “proposta del dicembre 2008”).

Scopo della proposta era fornire un sostegno più efficace all'applicazione del regolamento Dublino<sup>3</sup> e affrontare adeguatamente i problemi di protezione dei dati. La proposta ha inoltre allineato il quadro di gestione IT con quello dei regolamenti SIS II e VIS, disponendo il trasferimento dei compiti di gestione operativa dell'EURODAC alla futura agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia<sup>4</sup> (in seguito “agenzia IT”). La proposta del dicembre 2008 prevede altresì l'abrogazione del regolamento di attuazione e l'integrazione del suo contenuto nel regolamento EURODAC. Sono state infine introdotte modifiche per tener conto degli sviluppi dell'acquis in materia di asilo e dei progressi tecnici intervenuti dopo l'adozione del regolamento del 2000.

Il 3 dicembre 2008 la proposta è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio, e il Parlamento l'ha a sua volta trasmessa alla commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (LIBE). Nella seduta del 7 maggio 2009 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione legislativa<sup>5</sup> che approva la proposta della Commissione con alcuni emendamenti.

Nel settembre 2009 la Commissione ha adottato una proposta modificata (in seguito: “proposta del settembre 2009”)<sup>6</sup> al duplice scopo di tener conto della risoluzione del Parlamento europeo e degli esiti dei negoziati in sede di Consiglio e di introdurre la possibilità per le autorità di contrasto degli Stati membri ed Europol di accedere alla banca dati centrale dell'EURODAC a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi.

---

<sup>1</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 1.

<sup>2</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. [...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] (COM(2008) 825 definitivo).

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1).

<sup>4</sup> La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (COM(2009) 293 definitivo) è stata adottata il 24 giugno 2009. Una proposta modificata è stata adottata il 19 marzo 2010: proposta modificata di regolamento (UE) n. .../... del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (COM (2010) 93 definitivo).

<sup>5</sup> Creazione del sistema “Eurodac” per il confronto delle impronte digitali (rifusione), P6\_TA (2009)0378.

<sup>6</sup> La proposta risponde alle conclusioni del Consiglio del 12 e 13 giugno 2007, che sollecitavano l'accesso dei servizi di polizia e di contrasto degli Stati membri e dell'Europol all'Eurodac.

Tale proposta introduce, in particolare, una clausola passerella per permettere l'accesso a fini di contrasto e le necessarie disposizioni di accompagnamento, e modifica la proposta del dicembre 2008. È stata presentata insieme alla proposta di decisione del Consiglio sulle richieste di confronto con i dati EURODAC presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto<sup>7</sup> (in seguito "decisione del Consiglio"), che stabilisce le modalità esatte di tale accesso.

Il Parlamento europeo non ha emesso una risoluzione legislativa sulle proposte del settembre 2009.

Con l'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e l'abolizione del sistema dei pilastri, la proposta di decisione del Consiglio è decaduta. Secondo la comunicazione sulle ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso<sup>8</sup>, la proposta avrebbe dovuto essere formalmente ritirata e sostituita con una nuova proposta per tenere conto del nuovo quadro del TFUE.

Tuttavia, per procedere nei negoziati sul pacchetto asilo e per agevolare la conclusione di un accordo sul regolamento EURODAC, nel 2010 la Commissione ha ritenuto più opportuno ritirare dal regolamento EURODAC le disposizioni che si riferiscono all'accesso a fini di contrasto, e l'11 ottobre 2010 ha presentato una nuova proposta<sup>9</sup>, simile alla rifusione del 2008 del regolamento EURODAC.

Nella relazione della proposta del 2010 la Commissione ha osservato che facilitare l'adozione del nuovo regolamento EURODAC avrebbe contribuito altresì all'istituzione tempestiva dell'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, dato che, a partire dal 1° dicembre 2012, tale agenzia sarà responsabile anche della gestione dell'EURODAC.

In seguito è comunque risultato chiaro che includere l'accesso all'EURODAC a fini di contrasto è necessario per raggiungere un equo compromesso nei negoziati sul pacchetto del sistema europeo comune di asilo, da completare entro la fine del 2012. La Commissione ha pertanto deciso di presentare nuove proposte volte a consentire l'accesso all'EURODAC a fini di contrasto, ma in tale occasione ha rifiuto i testi in un unico nuovo regolamento EURODAC, procedimento reso possibile dall'entrata in vigore del TFUE, in quanto presentare uno strumento unico costituisce una migliore prassi legislativa.

Il regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, prevede che tale agenzia svolga i compiti relativi all'EURODAC attribuiti alla Commissione in qualità di autorità responsabile della gestione operativa dell'EURODAC conformemente ai regolamenti (CE) n. 2725/2000 e (CE) n. 407/2002, nonché alcuni compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione, in particolare la supervisione, la sicurezza e il coordinamento delle relazioni tra gli Stati membri e il fornitore. L'agenzia dovrebbe assumere i compiti che tale regolamento le conferisce, e le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1077/2011 devono essere modificate di conseguenza. Inoltre, Europol dovrebbe beneficiare dello status di osservatore nel consiglio di

---

<sup>7</sup> COM(2009) 344 definitivo.

<sup>8</sup> COM(2009) 665 definitivo/2.

<sup>9</sup> COM(2010) 555 definitivo.

amministrazione dell'agenzia quando sono all'ordine del giorno questioni relative all'EURODAC.

Con la presente proposta, quindi, la proposta del 2010 viene ritirata e sostituita da una nuova, in primo luogo per tener conto della risoluzione del Parlamento europeo e dei risultati dei negoziati in seno al Consiglio; in secondo luogo per dare alle autorità di contrasto degli Stati membri e ad Europol la possibilità di consultare la banca dati centrale dell'EURODAC a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi; e in terzo luogo per introdurre le necessarie modifiche al regolamento (UE) n. 1077/2011.

La proposta cerca di risolvere una carenza strutturale in termini di informazione e verifica, che deriva dall'attuale mancanza di uno strumento dell'UE accessibile alle autorità di contrasto che consenta di determinare quale Stato membro sia in possesso di informazioni su un richiedente asilo. Mentre le autorità di contrasto di uno Stato membro possono generalmente accedere a banche dati di altri Stati membri contenenti dati sui cittadini dell'UE, esse non hanno alcuna possibilità reale di scambiarsi informazioni sui richiedenti asilo.

L'obiettivo è adesso fare in modo che anche le autorità di contrasto possano consultare l'EURODAC a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi. In tal modo le autorità di contrasto potranno chiedere il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli conservati nella banca dati centrale dell'EURODAC allo scopo di determinare l'identità esatta o di ottenere ulteriori informazioni su una persona indagata per un reato grave o su una vittima di reato. I dati relativi alle impronte digitali costituiscono un elemento importante per la determinazione dell'identità esatta di una persona e sono generalmente riconosciuti come importanti fonti d'informazione per la prevenzione, l'accertamento e l'indagine dei reati di terrorismo e altri reati gravi. Grazie al sistema di concordanza/non concordanza ("hit/no hit"), l'autorità di contrasto richiedente potrà sapere se la banca dati nazionale sull'asilo di un altro Stato membro contiene informazioni sulla persona su cui si indaga. In tal caso, potrà chiedere ulteriori informazioni a tale Stato membro tramite gli strumenti esistenti per lo scambio di informazioni, ad esempio la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.

Il confronto delle impronte digitali in possesso delle autorità di contrasto designate dagli Stati membri e di Europol con i dati dattiloscopici presenti nella banca dati dell'EURODAC sarà autorizzato solo se necessario, in casi specifici e circostanze ben definite. Le disposizioni che disciplinano l'accesso ai dati e la sicurezza dei dati tengono conto dell'accesso a fini di contrasto. È quindi necessario modificare il regolamento EURODAC affinché preveda questa nuova finalità.

#### Contesto generale

Il programma dell'Aia sollecita un miglioramento dello scambio transfrontaliero di informazioni tra autorità di contrasto, anche estendendo l'accesso agli archivi di dati dell'Unione europea. Il programma di Stoccolma auspica una raccolta di dati ben mirata e uno sviluppo dello scambio di informazioni e dei relativi strumenti, dettato dalle esigenze in materia di applicazione della legge.

Le conclusioni del comitato misto del Consiglio GAI del 12-13 giugno 2007 invitavano la Commissione a presentare, quanto prima, le proposte necessarie per permettere ai servizi di

polizia e di contrasto degli Stati membri e all'Europol di avere accesso a determinate condizioni all'EURODAC a fini di consultazione nel quadro dell'esercizio delle loro competenze nel settore della prevenzione, dell'accertamento e dell'indagine di reati di terrorismo e di altri reati gravi.

Gli effetti prodotti dall'accesso all'EURODAC a fini di contrasto, introdotto nella presente proposta modificata, sono esaminati nella valutazione d'impatto allegata alla proposta stessa.

L'attuale proposta modifica anche il regolamento (UE) n. 1077/2011 (il regolamento istitutivo dell'agenzia) per allinearli al regolamento EURODAC.

## **2. COERENZA CON ALTRE POLITICHE**

La presente proposta è pienamente in linea con il programma dell'Aia del 2004 e con il programma di Stoccolma del 2009, con il patto europeo sull'immigrazione e l'asilo approvato dal Consiglio europeo del 15-16 ottobre 2008 e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda il diritto di asilo e la protezione dei dati personali.

La proposta è altresì in linea con la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente il miglioramento dell'efficienza e l'incremento dell'interoperabilità e delle sinergie tra le banche dati europee nel settore della giustizia e degli affari interni<sup>10</sup>: secondo tale comunicazione, il Consiglio e le autorità incaricate dell'applicazione della legge considerano il fatto che le autorità competenti per la sicurezza interna non possano accedere ai dati VIS, ai dati relativi all'immigrazione contenuti in SIS II e ai dati EURODAC come una grave lacuna che compromette l'identificazione di presunti autori di gravi atti di criminalità. Dopo l'adozione della comunicazione, avvenuta nel 2005, è stata adottata la decisione VIS che consente alle autorità di contrasto e ad Europol di accedere alla banca dati del VIS.

## **3. CONFORMITÀ CON LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI**

Il rispetto dei diritti fondamentali è un obbligo giuridico soggetto alla verifica della Corte di giustizia europea. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati, si applica alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione, nonché agli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione. Il rispetto dei diritti fondamentali è una condizione di legittimità degli atti dell'UE. Nell'elaborare la proposta si è tenuto pienamente conto degli effetti sui diritti fondamentali e della necessità di garantire che essa rispetti i diritti tutelati dalla Carta. Nella valutazione d'impatto allegata alla proposta è stata prestata la debita attenzione al diritto di asilo e al diritto alla protezione dei dati personali<sup>11</sup>.

Per quanto riguarda il diritto di asilo, sancito dall'articolo 18 della Carta, le modifiche alle disposizioni del regolamento riguardanti l'obbligo di informare i richiedenti asilo in ordine all'applicazione del sistema Dublino fanno sì che questo diritto possa essere effettivamente esercitato. La nuova disposizione che impone agli Stati membri di indicare nell'EURODAC

---

<sup>10</sup> COM(2005) 597 definitivo.

<sup>11</sup> Si veda la valutazione d'impatto del 2009, SEC(2009) 936, pagg. 15-16 e 57.

se agiscono in applicazione delle clausole discrezionali previste dal regolamento Dublino agevola la comunicazione tra gli Stati membri e, facendo chiarezza su quale Stato membro si occupa del caso, riduce l'incertezza per il richiedente asilo. Per quanto riguarda la situazione particolare dei richiedenti protezione internazionale, è sorta la preoccupazione che i dati estratti dall'EURODAC a fini di contrasto possano cadere nelle mani degli stessi paesi da cui il richiedente è fuggito o di cui teme la persecuzione. Gli effetti sul richiedente, sui suoi familiari e amici potrebbero essere nefasti, il che rischia anzitutto di demotivare i rifugiati dal presentare domanda ufficiale di protezione internazionale. Di conseguenza, la proposta vieta esplicitamente di trasmettere a paesi terzi, organizzazioni o enti i dati ottenuti in virtù del regolamento. È altresì previsto un vasto meccanismo di monitoraggio e valutazione della proposta, il cui obiettivo sarà anche stabilire se l'attivazione della funzione di ricerca a fini di contrasto provochi una stigmatizzazione dei richiedenti protezione internazionale. In conclusione, la proposta non limita il diritto di asilo garantito dall'articolo 18 della Carta.

Quanto al diritto alla protezione dei dati di carattere personale, sancito dall'articolo 8 della Carta, assicurando una gestione efficiente della cancellazione dei dati la presente proposta garantisce che i dati siano conservati in modo da non consentire l'identificazione degli interessati per un tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. Lo stesso principio è sotteso alla modifica in virtù della quale il periodo di conservazione dei dati relativi a cittadini di paesi terzi o apolidi, cui sono state rilevate le impronte digitali in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna, è allineato con il periodo durante il quale il regolamento Dublino attribuisce la competenza in base a tali informazioni.

Il confronto con i dati EURODAC a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi costituisce una limitazione del diritto alla protezione dei dati di carattere personale, in quanto tali fini non sono compatibili con i fini per cui i dati erano stati raccolti in origine e per cui è stato istituito l'EURODAC. Inoltre, l'EURODAC contiene dati di persone che, in linea di principio, non sono sospettate di aver commesso reati.

L'uso dei dati EURODAC a fini di contrasto implica un cambiamento dello scopo del trattamento dei dati e costituisce una sorta di ingerenza nel diritto alla protezione dei dati<sup>12</sup>. Secondo l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, eventuali limitazioni all'esercizio del diritto alla protezione dei dati di carattere personale devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di tale diritto, devono essere necessarie per conseguire una finalità di interesse generale riconosciuta dall'Unione o per proteggere i diritti e le libertà altrui, e devono essere proporzionate, cioè adatte a realizzare dell'obiettivo previsto e non eccedente quanto è necessario per raggiungerlo.

La legge che impone tale limitazione dev'essere formulata con precisione sufficiente a consentire all'individuo di adeguare il proprio comportamento e tutelarlo contro l'arbitrarietà. Deve altresì indicare con sufficiente chiarezza il potere discrezionale conferito alle autorità competenti e il modo in cui tale potere è esercitato<sup>13</sup>. La prevenzione, l'accertamento e l'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi contribuisce alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in quanto interesse generale riconosciuto dall'Unione nell'articolo 3, paragrafo 2, del TUE. Inoltre, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo

---

<sup>12</sup> Si veda il riferimento all'"ingerenza nei diritti fondamentali" nella sentenza della Corte di Giustizia del 20 maggio 2003 nelle cause riunite C-465/00, C-138/01 e C-139/01, Österreichischer Rundfunk e altri, Raccolta 2003, pag. I-4989, punto 83.

<sup>13</sup> Domande riunite 30562/04 e 30566/04, S. and Marper / Regno Unito, sentenza del 4 dicembre 2008.

riconosce all'articolo 8, paragrafo 2, che l'ingerenza di un'autorità pubblica nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata può essere giustificata nell'interesse della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza o della prevenzione dei reati. La misura proposta per consentire alle autorità di contrasto di determinare se un altro Stato membro sia in possesso di dati su un richiedente asilo è più efficace e meno intrusiva delle norme vigenti: attualmente, le autorità di contrasto degli Stati membri devono contattare a livello bilaterale tutti gli altri Stati membri che partecipano all'EURODAC per appurare se un altro Stato membro conservi dati su un richiedente asilo. Questo procedimento oggi in vigore, inefficace ai fini della lotta contro la criminalità, richiede che le autorità di contrasto accedano a un numero superiore di dati personali, o ai dati concernenti un numero di persone maggiore di quello necessario per stabilire se esistano le informazioni necessarie.

La proposta prevede altresì salvaguardie efficaci che attenuano la limitazione del diritto alla protezione dei dati personali. Il confronto dei dati EURODAC a scopi di contrasto fa seguito a una procedura in due fasi: può essere compiuto soltanto dopo un primo controllo a norma del trattato di "Prüm", in conformità della decisione 2008/615/GAI del Consiglio, e se tale controllo ha dato risultati negativi. Di conseguenza, gli Stati membri che non hanno applicato la decisione 2008/615/GAI del Consiglio non potranno svolgere ricerche nell'EURODAC a fini di contrasto.

Per di più, il confronto dei dati EURODAC a fini di contrasto può essere eseguito soltanto a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi, se necessario in un caso particolare di cui alle decisioni quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo e 2002/584/GAI relativa al mandato d'arresto europeo. Questo esclude, da un lato, che il confronto possa essere effettuato per reati non gravi, dall'altro che possano essere svolti confronti sistematici o di massa dei dati. Inoltre, le autorità di contrasto designate possono chiedere il confronto con i dati EURODAC soltanto se esistono fondati motivi per ritenere che tale confronto contribuisca in misura sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine del reato in questione. Una volta ricevuta una richiesta in tal senso da un'autorità di contrasto designata, un'autorità di verifica controlla se ricorrono le strette condizioni per richiedere un confronto con i dati EURODAC a fini di contrasto. Se l'autorità di verifica approva la richiesta, la trasmette al punto di accesso nazionale, che a sua volta la trasmette al sistema centrale dell'EURODAC. Gli Stati membri non possono condurre ricerche su base sistematica e periodica. La proposta prevede quindi, come salvaguardia aggiuntiva, un procedimento in tre fasi relativo alle autorità che possono consultare il sistema. Il confronto con l'EURODAC a fini di contrasto fornisce risultati tramite un sistema "hit/no hit", vale a dire, può determinare esclusivamente se un altro Stato membro sia in possesso di dati su un richiedente asilo. La proposta non prevede nuove possibilità di trattare informazioni personali aggiuntive in seguito a una risposta pertinente.

Inoltre, la proposta prevede rigorose misure di sicurezza dei dati per garantire la sicurezza dei dati personali trattati e affida il controllo delle attività di trattamento ad autorità pubbliche indipendenti di protezione dei dati. Stabilisce anche che il trattamento di tutti i dati personali effettuato dalle autorità di contrasto sui dati EURODAC una volta estratti è soggetto alla decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

Le persone devono avere il diritto di accedere ai dati e rettificarli e di accedere ai mezzi di ricorso, in particolare il diritto al ricorso giurisdizionale; si deve inoltre garantire che i trattamenti siano controllati da autorità pubbliche indipendenti. Il Garante europeo della protezione dei dati (per quanto riguarda tutte le attività di trattamento nel sistema EURODAC) e le autorità nazionali di protezione dei dati verificheranno il rispetto delle leggi

in materia di protezione dei dati e, in caso di necessità, le faranno applicare. Di conseguenza, la limitazione del diritto alla protezione dei dati personali che comporta il confronto con i dati EURODAC previsto dalla presente proposta è corredato delle salvaguardie necessarie ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali.

Le banche dati dei richiedenti asilo potrebbero contenere impronte digitali di persone che hanno almeno 14 anni di età, ma non tutti gli Stati membri considerano penalmente responsabili le persone di questa età. Gli Stati membri devono garantire che i dati di minori che estraggono consultando tali banche dati e che, secondo la rispettiva normativa nazionale, non possono essere ritenuti penalmente responsabili, siano trattati in modo lecito e non discriminatorio (rispetto ai dati di minori che sono cittadini dello Stato membro in questione), rispettando al contempo il principio dell'interesse superiore del minore.

La presente proposta risulta, in conclusione, pienamente in linea con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda il diritto di asilo (articolo 18) e la protezione dei dati di carattere personale (articolo 8). È inoltre in linea con l'articolo 16 del TFUE, che riconosce ad ogni persona il diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

#### **4. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO**

La presente proposta modificata reintroduce tutte le disposizioni proposte nella proposta di decisione del Consiglio del 2009, ormai decaduta. Introduce, in più, due misure tecniche connesse alle disposizioni in materia di asilo<sup>14</sup>. Nessuno di questi elementi è nuovo e tutti sono stati attentamente esaminati nelle valutazioni d'impatto delle precedenti proposte del 2008 e del 2009. Di conseguenza, non sono state svolte nuove consultazioni né valutazioni d'impatto specifiche. Comunque, ai fini della proposta sono ancora valide le valutazioni d'impatto del 2008 e del 2009<sup>15</sup>.

A giugno 2007 la Commissione ha pubblicato il Libro verde sul futuro regime comune europeo in materia di asilo<sup>16</sup>, che individua le possibili scelte per definire il futuro assetto del regolamento Dublino e del regolamento EURODAC. In risposta alla vasta consultazione pubblica sul libro verde, sono pervenuti 89 contributi da un'ampia gamma di parti interessate.

I servizi della Commissione hanno discusso i risultati della relazione di valutazione e la scaletta delle modifiche al regolamento proposte insieme agli Stati membri nel marzo 2008 in sede di comitato per l'immigrazione e l'asilo, e insieme agli operatori degli Stati membri nell'ottobre 2007 e nell'aprile 2008 in occasione di due riunioni informali di esperti dedicate alle conclusioni della relazione di valutazione.

Nell'approntare le modifiche al regolamento sono stati inoltre consultati informalmente l'UNHCR, il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli e il Garante europeo della protezione dei dati.

---

<sup>14</sup> Una per garantire la coerenza con il regolamento Dublino, l'altra per chiarire l'esigenza che le risposte pertinenti automatizzate del sistema siano verificate da un esperto in dattiloscopia.

<sup>15</sup> SEC(2008) 2981 e SEC(2009) 936.

<sup>16</sup> COM(2007) 301 definitivo.

Nell'elaborare le proposte del 2008, destinate a migliorare il funzionamento dell'EURODAC, e le proposte modificate del 2009 relative alla consultazione a fini di contrasto, la Commissione ha consultato gli Stati che applicano l'acquis di Dublino, vale a dire gli Stati membri, l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera, così come Europol, tramite due questionari e una riunione di esperti svoltasi a Bruxelles il 25-26 settembre 2007, durante la quale gli esperti hanno potuto chiarire le risposte fornite al questionario ed esprimere ulteriori opinioni. In una riunione tenutasi a Bruxelles l'8 ottobre 2007 sono state consultate diverse organizzazioni intergovernative e non governative e altri esperti attivi nel settore dell'asilo e dei diritti fondamentali. I rappresentanti delle autorità nazionali di protezione dei dati negli Stati che attuano l'acquis di Dublino, l'autorità di controllo comune di Europol e il garante europeo della protezione dei dati sono stati tutti consultati nell'ambito di una riunione svoltasi a Bruxelles l'11 ottobre 2007. Non vi sono state opportunità di consultare in merito alla proposta il Liechtenstein, che ha aderito all'acquis di Dublino molto di recente.

Un elenco dettagliato delle parti consultate è accluso alla valutazione d'impatto allegata alla proposta del 2009.

## **5. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

La presente proposta modifica la proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'“EURODAC” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. [...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide], presentata dalla Commissione nel 2010 (COM(2010) 555).

Modifica inoltre il regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

La presente proposta modificata utilizza l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) come base giuridica per quanto riguarda i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo o di protezione sussidiaria, ossia l'articolo del TFUE che corrisponde alla base giuridica della proposta originale (articolo 63, paragrafo 1, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea). Utilizza inoltre l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del TFUE come base giuridica per gli elementi connessi alla raccolta, all'archiviazione, al trattamento, all'analisi e allo scambio delle pertinenti informazioni a scopo di contrasto, e l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a), del TFUE come base giuridica relativa al campo di azione e ai compiti di Europol, compresi la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio di informazioni.

Il titolo V del TFUE non si applica al Regno Unito né all'Irlanda, a meno che tali Stati membri decidano altrimenti secondo le modalità indicate nel protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al TFUE.

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, avendo notificato che intendono partecipare alla sua adozione e applicazione a norma del suddetto protocollo. La posizione di tali Stati membri rispetto al regolamento in vigore non pregiudica la loro eventuale partecipazione al regolamento modificato.

Ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma del titolo V del TFUE (ad eccezione delle "misure che determinano quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri" e delle "misure relative all'instaurazione di un modello uniforme per i visti"). Di conseguenza, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, che non la vincola né è ad essa applicabile. Tuttavia, poiché la Danimarca applica l'attuale regolamento EURODAC in seguito a un accordo internazionale<sup>17</sup> concluso con la Comunità europea nel 2006, essa dovrà notificare alla Commissione, conformemente all'articolo 3 dell'accordo, la decisione di attuare o meno il contenuto delle modifiche adottate.

La presente proposta mantiene i cambiamenti introdotti nelle precedenti proposte per abolire il comitato di cui all'articolo 22 del regolamento.

## **6. CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA SUGLI STATI NON MEMBRI DELL'UE ASSOCIATI AL SISTEMA DUBLINO**

Parallelamente all'associazione di vari paesi terzi all'acquis di Schengen, la Comunità/l'Unione europea ha concluso o sta concludendo con questi stessi paesi accordi di associazione all'acquis di Dublino/EURODAC:

- accordo di associazione dell'Islanda e della Norvegia, concluso nel 2001<sup>18</sup>;
- accordo di associazione della Svizzera, concluso il 28 febbraio 2008<sup>19</sup>;
- protocollo di associazione del Liechtenstein, firmato il 18 giugno 2011<sup>20</sup>.

Per stabilire diritti e obblighi tra la Danimarca – che è stata associata, come si è già detto, all'acquis di Dublino/EURODAC con un accordo internazionale – e i paesi associati di cui sopra, sono stati conclusi altri due strumenti tra la Comunità e i paesi associati<sup>21</sup>.

---

<sup>17</sup> Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 66 dell'8.3.2006).

<sup>18</sup> Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia (GU L 93 del 3.4.2001, pag. 40).

<sup>19</sup> Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 5).

<sup>20</sup> Protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 39).

<sup>21</sup> Protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (2006/0257 CNS, concluso il 24.10.2008, non ancora pubblicato nella GU) e protocollo all'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia

In conformità dei tre accordi citati, i paesi associati accettano l'acquis di Dublino/EURODAC e i relativi sviluppi senza eccezioni. Pur non partecipando all'adozione di atti che modificano l'acquis di Dublino o si basano su di esso (quindi neanche alla presente proposta), tali paesi devono notificare alla Commissione entro un termine stabilito se decidono di accettare o meno il contenuto di tali atti una volta approvati dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Qualora la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera o il Liechtenstein non accettino un atto che modifica l'acquis di Dublino/EURODAC o si basa su di esso, si applica la clausola "ghigliottina" e pertanto i rispettivi accordi cessano di avere efficacia, a meno che il comitato misto/congiunto istituito dagli accordi decida altrimenti all'unanimità.

Il campo di applicazione dei citati accordi di associazione con l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein e del parallelo accordo con la Danimarca non comprende la consultazione dell'EURODAC a fini di contrasto.

La presente proposta, come la proposta del 2009, prevede che il confronto dei dati relativi alle impronte digitali tramite l'EURODAC possa essere effettuato soltanto dopo che le banche dati nazionali di impronte digitali e i sistemi nazionali automatizzati d'identificazione dattiloscopica degli altri Stati membri a norma della decisione del Consiglio 2008/615/GAI (i cosiddetti accordi di Prüm) hanno dato risultati negativi. Di conseguenza, gli Stati membri che non hanno applicato tale decisione del Consiglio e non possono effettuare un controllo a norma degli accordi di Prüm non possono effettuare un controllo EURODAC a fini di contrasto. Analogamente, gli Stati associati che non hanno applicato gli accordi di Prüm o non partecipano ad essi non possono condurre tale controllo EURODAC.

## **7. ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA**

I riferimenti al "congelamento" dei dati nella rifusione del 2008 sono stati trasformati in riferimenti al "contrassegno" dei dati relativi alle persone riconosciute come beneficiarie di protezione internazionale. Nel regolamento originario, i dati delle persone che hanno ottenuto protezione internazionale rimanevano nel sistema EURODAC ma venivano congelati. In tal modo il sistema EURODAC registrava le risposte relative alle impronte digitali di persone riconosciute come beneficiarie di protezione internazionale, ma gli Stati membri non erano informati di tali risposte. La nuova proposta intendeva invece "contrassegnare" tali dati allo scopo di far sapere agli Stati membri se esisteva una risposta relativa a una determinata persona. Se un beneficiario di protezione internazionale cerca di presentare una nuova domanda di asilo, gli Stati membri possono così venire a conoscenza.

Varie modifiche della proposta del 2010 sono direttamente riprese dalla proposta decaduta del settembre 2009 sull'accesso all'EURODAC a fini di contrasto. La presente sezione presenta quindi, da un lato, le modifiche relative alle altre disposizioni della proposta, dall'altro, le modifiche che si ispirano per lo più alla proposta del settembre 2009; per facilitare il confronto sono stati indicati i riferimenti agli articoli di quest'ultima proposta.

### **I seguenti elementi sono ripresi dalla proposta del settembre 2009:**

Articolo 1, paragrafo 2, che stabilisce le condizioni – dall'articolo 1 della proposta del settembre 2009.

---

relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia (GU L 93 del 3.4.2001).

Articolo 5 sulle autorità designate autorizzate ad accedere ai dati EURODAC – dall'articolo 3 della proposta del settembre 2009, tranne per il titolo che è stato precisato.

Articolo 6 sulle autorità di verifica incaricate di garantire il rispetto delle condizioni per chiedere il confronto delle impronte digitali con i dati EURODAC – dall'articolo 4 della proposta del settembre 2009.

Articolo 7 su Europol – dall'articolo 5 della proposta del settembre 2009.

Capo VI (articoli 19-22) sulla procedura di confronto e trasmissione dei dati a fini di contrasto – dagli articoli 6-9 della proposta del settembre 2009.

Articoli 33 sulla protezione dei dati, 34 sulla sicurezza dei dati, 35 sul divieto di trasferire i dati, 36 sulla registrazione e sui trasferimenti – dagli articoli 10-13 della proposta del settembre 2009.

Articolo 39, paragrafo 3, sulle spese connesse alla prevenzione, all'accertamento e all'indagine dei reati indicati nel regolamento – dall'articolo 14 della proposta del settembre 2009.

Articolo 40, paragrafi 8 e 9, sulle relazioni annuali sull'accesso all'EURODAC a fini di contrasto – dall'articolo 17, paragrafi 1 e 3, della proposta del settembre 2009, modificato.

Articolo 43 sulla notifica delle autorità designate e delle autorità di verifica – dall'articolo 16 della proposta del settembre 2009.

**I seguenti elementi non figurano né nella proposta del settembre 2009, né nella proposta del 2010:**

L'articolo 2, paragrafo 1, contiene ulteriori definizioni relative all'agenzia IT e ad Europol, nonché alla natura dei reati di terrorismo e degli altri reati.

L'articolo 2, paragrafi 2 e 4, chiarisce i casi in cui a fini di protezione dei dati si applica la direttiva 95/46/CE e in che modo si applica la decisione quadro 2008/977/GAI.

Nell'articolo 29 è stata migliorata la disposizione relativa all'opuscolo, precisando che dev'essere redatto in un linguaggio semplice e comprensibile ai richiedenti.

Il capo VIII (articolo 38) introduce diverse modifiche al regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. All'articolo 41, relativo alle sanzioni, sono state aggiunte le parole "ed Europol".

In tutta la rifusione, i riferimenti all'"Autorità di gestione" sono stati sostituiti da riferimenti all'"agenzia".

## **8. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La presente proposta comporta una modifica tecnica del sistema centrale dell'EURODAC diretta a permettere il confronto a fini di contrasto. È altresì proposta una nuova funzione di ricerca sulla base di impronte latenti.

Della proposta del 2010, la presente proposta mantiene i miglioramenti del sistema per quanto riguarda nuove funzioni incentrate sull'asilo relative a informazioni sullo status dell'interessato (a seguito dei negoziati nell'ambito del Consiglio). La scheda finanziaria allegata alla presente proposta riflette questo cambiamento e vale anche per gli elementi che riguardano le richieste di confronto con i dati EURODAC presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi - COM(2009) 344.

I costi non amministrativi, stimati a 2,415 milioni di euro (2,771 milioni di euro inclusi i costi amministrativi e di risorse umane), comprendono tre anni di manutenzione tecnica e riguardano i servizi di tecnologia dell'informazione, il software e l'hardware, l'aggiornamento e la personalizzazione necessari per permettere la consultazione a fini di contrasto, nonché le modifiche introdotte in relazione alla finalità originaria dell'asilo non connesse con l'accesso a fini di contrasto. Nella scheda finanziaria continuano a figurare gli importi della proposta di rifusione del regolamento EURODAC adottata il 10 settembre 2009, lievemente modificati per riflettere i costi del personale dell'agenzia IT. Dato il livello relativamente modesto dei costi complessivi, non saranno richieste risorse aggiuntive né sarà necessario riequilibrare il bilancio della DG Affari interni e il finanziamento verrà attinto alle linee di bilancio esistenti, quelle dell'agenzia IT o della DG Affari interni.

## **9. PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ**

Dato il carattere transnazionale dei problemi connessi all'asilo e alla protezione dei rifugiati, l'UE si trova nella posizione ideale per proporre soluzioni, nell'ambito del sistema comune europeo di asilo, alle questioni illustrate sopra che riguardano il regolamento EURODAC. Sebbene con il regolamento del 2000 si sia raggiunto un livello considerevole di armonizzazione, è ancora possibile perfezionare il sostegno fornito dall'EURODAC all'attuazione del regolamento Dublino. Per la gestione di una banca dati dell'UE creata al fine di contribuire all'attuazione di un regolamento che si occupa dei flussi transnazionali dei richiedenti asilo, l'intervento dell'UE risulta essenziale.

È necessario poi modificare il regolamento EURODAC per prevedere una finalità secondaria, ossia permettere l'accesso ai dati memorizzati nella banca centrale EURODAC ai fini della lotta contro il terrorismo e la criminalità. Questo obiettivo non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri poiché solo la Commissione può proporre tale modifica.

## **10. PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ**

Le valutazioni d'impatto pubblicate insieme alle proposte del 2008 e del 2009<sup>22</sup> esaminano le singole subopzioni per la soluzione dei problemi individuati cercando di ottenere un compromesso ideale tra utilità pratica e impegno necessario, e giungono alla conclusione che privilegiando un'azione a livello dell'UE non si va oltre quanto è necessario alla soluzione di questi problemi, che è poi l'obiettivo perseguito.

La valutazione d'impatto pertinente conclude che permettere alle autorità di contrasto di accedere all'EURODAC è l'unico mezzo per stabilire in modo tempestivo, accurato, sicuro e efficiente in termini di costi se, ed eventualmente dove, esistano dati sui richiedenti asilo negli

---

<sup>22</sup> SEC(2008) 2981 e SEC(2009) 936.

Stati membri. Se l'obiettivo è appurare o verificare l'esatta identità di un richiedente asilo, non esistono alternative ragionevoli e efficaci all'EURODAC che permettano alle autorità di contrasto di ottenere gli stessi risultati.

↓ 2725/2000/CE (adattato)

⇒ nuovo

2008/0242 (COD)

Proposta modificata di

## REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che istituisce l'"EURODAC" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] ⇒ e per le richieste di confronto con i dati EURODAC presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi in IT su larga scala e nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ⇐**

**(Rifusione)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ~~che istituisce la Comunità europea~~, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e) ~~63, punto 1, lettera a)~~, ⇒ l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a) ⇐,

vista la proposta della Commissione<sup>23</sup>,

visto il parere del garante europeo della protezione dei dati<sup>24</sup>,

~~visto il parere del Parlamento europeo europeo<sup>25</sup>,~~

☒ deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, ☒

considerando quanto segue:

<sup>23</sup> COM(2012) XXX.

<sup>24</sup> GU L 92 del 10.4.2010, pag. 1.

<sup>25</sup> ~~GU C 189 del 7.7.2000, pag. 105 e pag. 227 e parere espresso il 21 settembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).~~

---

↓ nuovo

- (1) Occorre apportare una serie di modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino<sup>26</sup> e al regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino<sup>27</sup>. Per ragioni di chiarezza, è quindi opportuno provvedere alla rifusione di tali regolamenti.

---

↓ 2725/2000/CE considerando 1

- ~~(1) Gli Stati membri hanno ratificato la convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.~~

---

↓ 2725/2000/CE considerando 2 (adattato)

- ~~(2) Gli Stati membri hanno concluso la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 (in seguito denominata: "la convenzione di Dublino").~~

---

↓ nuovo

- (2) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione internazionale nell'Unione.
- (3) Il 4 novembre 2004 il Consiglio europeo ha adottato il programma dell'Aia, determinando gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, approvato dal Consiglio europeo del 15-16 ottobre 2008, chiede che sia completata l'istituzione del sistema europeo comune di asilo introducendo una procedura unica in materia di asilo, che preveda garanzie comuni e uno status uniforme per i rifugiati e per i beneficiari di protezione sussidiaria.

---

<sup>26</sup> GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.

<sup>27</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 1.

---

↓ 2725/2000/CE considerando 3 (adattato)  
⇒ nuovo

- (4) Ai fini dell'applicazione ~~della convenzione di Dublino~~ ☒ del regolamento (UE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide]<sup>28</sup> ☒, è necessario determinare l'identità dei richiedenti ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ e delle persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare delle frontiere esterne ~~della Comunità dell'Unione~~. È inoltre auspicabile, ai fini di un'efficace applicazione ~~della convenzione di Dublino~~ ☒ del regolamento (CE) n. [.../...] del Consiglio [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] ☒ e, in particolare, dell'articolo ~~10~~18, paragrafo 1, lettere ~~e) ed e) b) e d)~~, consentire a ciascuno Stato membro di accertare se ~~uno straniero~~ ☒ un cittadino di un paese terzo o un apolide ☒ trovato ~~illegittimamente~~ ☒ in condizioni di soggiorno irregolare ☒ nel suo territorio abbia presentato domanda di ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ in un altro Stato membro.
- 

↓ 2725/2000/CE considerando 4

- (5) Costituendo le impronte digitali un elemento importante per la determinazione dell'identità esatta di tali persone, occorre istituire un sistema per il confronto dei dati relativi alle loro impronte digitali.
- 

↓ 2725/2000/CE considerando 5  
⇒ nuovo

- (6) A tal fine, è necessario istituire un sistema denominato "~~Eurodac~~EURODAC", comprendente ~~un'unità~~ ⇒ un sistema ⇐ centrale, ~~che opererà presso la Commissione e~~ che gestirà una banca dati centrale informatizzata di dati sulle impronte digitali, e i mezzi telematici necessari per le trasmissioni tra gli Stati membri e ~~la banca dati centrale~~ ⇒ il sistema centrale, (in seguito "infrastruttura di comunicazione") ⇐.
- 

↓ nuovo

- (7) Il programma dell'Aia sollecita il miglioramento dell'accesso agli archivi di dati esistenti dell'Unione europea. Inoltre, il programma di Stoccolma auspica una raccolta di dati ben mirata e uno sviluppo dello scambio di informazioni e dei relativi strumenti, dettato dalle esigenze in materia di applicazione della legge.

---

<sup>28</sup> COM(2008) XXX.

- (8) Nella lotta al terrorismo e ad altri reati gravi è essenziale che le autorità di contrasto dispongano delle informazioni più complete e aggiornate possibili per poter svolgere i loro compiti. Le informazioni contenute nell'EURODAC sono necessarie a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi. È pertanto necessario che i dati dell'EURODAC siano messi a disposizione delle autorità designate dagli Stati membri e di Europol a fini di confronto, nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento.

↓ nuovo

- (9) Nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente il miglioramento dell'efficienza e l'incremento dell'interoperabilità e delle sinergie tra le banche dati europee nel settore della giustizia e degli affari interni<sup>29</sup>, del 24 novembre 2005, la Commissione sostiene che le autorità incaricate della sicurezza interna potrebbero accedere all'EURODAC in casi ben definiti, qualora vi sia il fondato sospetto che l'autore di un reato di terrorismo o di un altro reato grave abbia presentato domanda di asilo. Nella stessa comunicazione la Commissione dichiara inoltre che, ai fini del rispetto del principio di proporzionalità, occorre che l'EURODAC sia interrogato a questo scopo soltanto quando prevalga l'interesse della sicurezza pubblica, ossia qualora il reato o l'atto terroristico del quale si cerca di identificare l'autore sia così riprovevole da giustificare l'interrogazione di una banca dati contenente dati relativi a persone con la fedina penale pulita, e conclude che i limiti che le autorità responsabili della sicurezza interna devono rispettare per poter consultare l'EURODAC devono pertanto essere sempre molto più elevati rispetto a quelli fissati per l'interrogazione di banche dati giudiziarie.
- (10) Inoltre, Europol svolge un ruolo fondamentale nell'ambito della cooperazione tra le autorità degli Stati membri nel settore dell'investigazione di reati transfrontalieri contribuendo alla prevenzione, all'analisi e all'indagine di attività criminali su scala europea. Pertanto, anche Europol dovrebbe avere accesso ai dati EURODAC nel quadro dei suoi compiti e in conformità della decisione che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (2009/371/GAI)<sup>30</sup>.
- (11) Poiché l'EURODAC è stato istituito per agevolare l'applicazione del regolamento (UE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide], l'accesso all'EURODAC al fine di prevenire, accertare o indagare reati di terrorismo e altri reati gravi costituisce una nuova finalità rispetto a quella iniziale nonché un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata di coloro i cui dati personali sono trattati nell'EURODAC. Un'ingerenza di questo tipo dev'essere prevista dalla legge, che dev'essere formulata con precisione sufficiente a consentire all'individuo di adeguare il proprio comportamento, e deve tutelare dall'arbitrarietà e indicare con sufficiente chiarezza il potere discrezionale conferito alle autorità competenti e il modo in cui tale potere è esercitato. In una società democratica qualunque ingerenza dev'essere necessaria per conseguire un interesse legittimo e proporzionato e dev'essere commisurata all'obiettivo legittimo che intende perseguire.

<sup>29</sup> COM(2005) 597 del 24.11.2005.

<sup>30</sup> GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

- (12) La finalità per cui era stato inizialmente istituito l'EURODAC non rendeva necessario prevedere la possibilità di chiedere confronti con la banca dati sulla base di un'impronta latente, cioè di una traccia dattiloscopica rilevabile sul luogo del reato; tale possibilità è tuttavia fondamentale nel settore della cooperazione di polizia. La possibilità di confrontare un'impronta latente con i dati relativi alle impronte digitali conservati nell'EURODAC rappresenta, per le autorità designate dagli Stati membri, uno strumento utilissimo per la prevenzione, l'accertamento e l'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi, quando per esempio l'unica prova disponibile sul luogo del reato consiste nelle impronte latenti.
- (13) Il presente regolamento stabilisce anche le condizioni alle quali dovrebbero essere autorizzate le richieste di confronto dei dati relativi alle impronte digitali con i dati EURODAC a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi, e le garanzie necessarie per assicurare la tutela del diritto fondamentale al rispetto della vita privata di coloro i cui dati personali sono trattati nell'EURODAC.
- (14) Per assicurare la parità di trattamento di tutti i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale, e per garantire la coerenza con l'acquis dell'Unione vigente in materia di asilo, in particolare con la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta<sup>31</sup>, e con il regolamento (UE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide], è opportuno estendere il campo di applicazione del presente regolamento onde includere i richiedenti protezione sussidiaria e i beneficiari di tale protezione.

↓ 2725/2000/CE considerando 6 (adattato)  
⇒ nuovo

- (15) È altresì necessario invitare gli Stati membri a rilevare ⇒ e trasmettere ⇐ tempestivamente ⇒ i dati relativi alle ⇐ ~~le~~ impronte digitali di tutti i richiedenti ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ e di tutti ~~gli stranieri~~ ☒ i cittadini di paesi terzi e gli apolidi ☒ che vengano fermati in relazione all'attraversamento irregolare della frontiera esterna di uno Stato membro, qualora costoro abbiano almeno 14 anni di età.

↓ 2725/2000/CE considerando 7 (adattato)  
⇒ nuovo

- (16) È necessario dettare disposizioni precise in ordine alla trasmissione ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale dei dati relativi a tali impronte digitali, alla registrazione, ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale, dei dati suddetti e di altri dati pertinenti, alla loro memorizzazione, al loro confronto con altri dati relativi a impronte digitali, nonché in ordine alla trasmissione dei risultati di tali confronti e al ~~congelamento~~ ⇒ contrassegno ⇐ ed alla cancellazione dei dati

<sup>31</sup> GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.

registrati. Dette disposizioni possono differire ed essere specificamente adattate per quanto riguarda altre categorie di ~~stranieri~~ ☒ cittadini di paesi terzi o apolidi ☒.

---

↓ nuovo

- (17) È opportuno che le risposte pertinenti ottenute dall'EURODAC siano verificate da un esperto in dattiloscopia in modo da garantire l'esatta determinazione della competenza ai sensi del regolamento (UE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide].
- 

↓ 2725/2000/CE considerando 8 (adattato)  
⇒ nuovo

- (18) ~~Gli stranieri~~ ☒ I cittadini di paesi terzi e gli apolidi ☒ che hanno presentato domanda di ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ in uno Stato membro possono avere la possibilità di chiedere ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ per vari anni ancora in un altro Stato membro. Pertanto, il periodo massimo durante il quale le impronte digitali devono essere conservate ~~dall'unità~~ ⇒ dal sistema ⇐ centrale dovrebbe essere piuttosto lungo. Dato che la maggior parte ~~degli stranieri~~ ☒ dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ☒ che hanno soggiornato ~~nella Comunità~~ ☒ nell'Unione europea ☒ per vari anni avranno ottenuto uno status giuridico definito ovvero avranno persino acquisito la cittadinanza di uno Stato membro al termine di tale periodo, si ritiene che dieci anni costituiscano un periodo ragionevole per la conservazione dei dati relativi alle impronte digitali.
- 

↓ 2725/2000/CE considerando 9 (adattato)

- (19) Il periodo di conservazione dovrebbe essere ridotto in talune situazioni particolari in cui non vi sia necessità di conservare i dati dattiloscopici così a lungo. I dati dattiloscopici dovrebbero essere cancellati non appena ~~gli stranieri~~ ☒ i cittadini di paesi terzi e gli apolidi ☒ cui tali dati si riferiscono acquisiscono la cittadinanza di uno Stato membro.
- 

↓ nuovo

- (20) È opportuno conservare i dati di coloro le cui impronte digitali sono state inizialmente registrate nell'EURODAC al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale e ai quali è stata riconosciuta la protezione in uno Stato membro, al fine di consentire il confronto di detti dati con quelli registrati al momento della presentazione di un'altra domanda di protezione internazionale.

- (21) L'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011<sup>32</sup> (in seguito "l'agenzia") è stata incaricata di svolgere i compiti della Commissione relativi alla gestione operativa dell'EURODAC in conformità del presente regolamento, nonché di determinati aspetti dell'infrastruttura di comunicazione, a partire dal 1° dicembre 2012, data in cui l'agenzia entrerà in funzione. L'agenzia dovrebbe assumere i compiti ad essa conferiti dal presente regolamento e le disposizioni in materia del regolamento (UE) n. 1077/2011 dovrebbero essere modificate di conseguenza. Inoltre, Europol dovrebbe beneficiare dello status di osservatore alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'agenzia quando è all'ordine del giorno una questione relativa all'applicazione del presente regolamento riguardante l'accesso per la consultazione dell'EURODAC da parte delle autorità designate dagli Stati membri e di Europol a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi. È opportuno che Europol possa nominare un rappresentante in seno al gruppo consultivo EURODAC dell'agenzia.
- (22) Lo statuto dei funzionari dell'Unione europea ("statuto dei funzionari") e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea ("regime"), stabiliti con regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (di seguito indicati complessivamente come "statuto"), dovrebbero applicarsi a tutti i membri del personale dell'agenzia che si occupano di questioni attinenti al presente regolamento.

---

↓ 2725/2000/CE considerando 10 (adattato)  
⇒ nuovo

- (23) È necessario precisare chiaramente le competenze rispettive della Commissione ~~e degli Stati membri~~ ⇒ e dell'agenzia ⇐, nei riguardi ~~dell'unità~~ ⇒ del sistema ⇐ centrale ⇒ e dell'infrastruttura di comunicazione, e degli Stati membri ⇐, per quanto concerne l'utilizzazione il trattamento, la sicurezza, l'accesso e la rettifica dei dati registrati.

---

↓ nuovo

- (24) È necessario designare le autorità competenti degli Stati membri e il punto di accesso centrale nazionale attraverso i quali sono inoltrate le richieste di confronto con i dati EURODAC, e conservare un elenco delle unità operative in seno alle autorità designate autorizzate a chiedere tale confronto ai fini specifici della prevenzione, dell'accertamento e dell'indagine di reati di terrorismo di cui alla decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo<sup>33</sup>, e di altri reati gravi di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri<sup>34</sup>.
- (25) Le richieste di confronto con i dati conservati nella banca dati centrale EURODAC devono essere presentate dalle autorità operative in seno alle autorità designate al punto di accesso

---

<sup>32</sup> GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1.

<sup>33</sup> GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.

<sup>34</sup> GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

nazionale attraverso l'autorità di verifica, e devono essere motivate. Le unità operative in seno alle autorità designate che sono autorizzate a chiedere i confronti con i dati EURODAC non possono agire in qualità di autorità di verifica. Le autorità di verifica devono assicurare l'assoluta conformità alle condizioni di accesso previste nel presente regolamento, per poi trasmettere la richiesta di confronto al sistema centrale dell'EURODAC attraverso il punto di accesso nazionale, previa verifica del rispetto di tutte le condizioni di accesso. In casi eccezionali di urgenza in cui sia necessario un accesso tempestivo per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o altri reati gravi, l'autorità di verifica deve trattare la richiesta immediatamente ed effettuare la verifica a posteriori.

- (26) Ai fini della protezione dei dati personali e per escludere confronti sistematici, che dovrebbero essere vietati, il trattamento dei dati EURODAC dovrebbe avvenire solo in casi specifici e quando necessario a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi. Inoltre, l'accesso dovrebbe essere consentito soltanto quando i confronti con le banche dati nazionali dello Stato membro e con i sistemi nazionali automatizzati d'identificazione dattiloscopica degli altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera<sup>35</sup>, danno esiti negativi. Tale condizione richiede la preventiva attuazione della decisione del Consiglio, in quanto non dev'essere consentito svolgere un controllo nell'EURODAC a fini di contrasto senza aver prima preso le disposizioni di cui sopra. Costituisce un caso specifico il fatto che la richiesta di confronto sia connessa a un evento specifico e concreto o a un pericolo specifico e concreto associato a un atto di terrorismo o a un altro reato grave, oppure a persone specifiche nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che intendano commettere o abbiano commesso reati di terrorismo o altri reati gravi. Un altro caso specifico è quello in cui la richiesta di confronto è connessa a una persona che è vittima di un atto di terrorismo o altro reato grave. Le autorità designate ed Europol dovrebbero pertanto chiedere un confronto con i dati EURODAC soltanto quando hanno fondati motivi per ritenere che tale confronto fornisca informazioni che contribuiranno in modo sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.
- (27) Se lo Stato membro richiedente stabilisce che i dati EURODAC si riferiscono a un minore, deve utilizzarli a fini di contrasto soltanto nel rispetto della propria legislazione sui minori e in conformità dell'obbligo di considerare in primo luogo l'interesse superiore del minore.

---

↓ 2725/2000/CE considerando 11

- (28) Mentre la responsabilità extracontrattuale ~~della Comunità dell'Unione~~ in relazione alle attività del sistema ~~Eurodac~~ EURODAC sarà disciplinata dalle pertinenti disposizioni del trattato, è necessario dettare regole specifiche per la responsabilità extracontrattuale degli Stati membri in relazione al funzionamento del sistema.

---

<sup>35</sup> GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

---

↓ 2725/2000/CE considerando 12

- (29) Secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo delle misure proposte, vale a dire l'istituzione ~~presso la Commissione~~ di un sistema per il confronto dei dati ~~sulle relativi alle~~ impronte digitali, come supporto all'attuazione della politica di asilo ~~della Comunità dell'Unione~~, non può, per sua stessa natura, essere ~~sufficientemente realizzato~~ conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere ~~realizzato~~ conseguito meglio a livello comunitario di Unione. Secondo il principio di proporzionalità di cui al suddetto articolo, il presente regolamento ~~non va al di là di~~ limita a quanto necessario per il ~~raggiungimento~~ conseguimento di ~~dette~~ obiettivi.
- 

↓ 2725/2000/CE considerando 15 (adattato)  
⇒ nuovo

- (30) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati<sup>36</sup>, si applica al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri ~~☒~~ in applicazione del presente regolamento ~~☒ nel contesto del sistema Eurodac~~ ⇒, tranne se tale trattamento viene svolto dalle autorità designate degli Stati membri a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi ⇐.
- 

↓ nuovo

- (31) La decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale<sup>37</sup>, si applica a tutti i trattamenti di dati personali effettuati dalle autorità designate degli Stati membri a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi in conformità del presente regolamento.
- 

↓ 2725/2000/CE considerando 16

- ~~(16) A norma dell'articolo 286 del trattato, la direttiva 95/46/CE si applica altresì alle istituzioni e agli organismi comunitari. Poiché l'unità centrale sarà istituita presso la Commissione, la suddetta direttiva si applicherà al trattamento dei dati personali effettuato dall'unità centrale.~~

---

<sup>36</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

<sup>37</sup> GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.

- (32) I principi sanciti dalla direttiva 95/46/CE in tema di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, in particolare il loro diritto alla tutela della vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali, andrebbero rafforzati o chiariti, in particolare in rapporto ad alcuni settori.

- (33) Occorre vietare il trasferimento dei dati ottenuti ai sensi del presente regolamento a paesi terzi, a organizzazioni internazionali o a soggetti di diritto privato onde garantire il diritto di asilo e tutelare i richiedenti protezione internazionale dalla divulgazione dei loro dati a paesi terzi. Questo divieto non pregiudica il diritto degli Stati membri di trasferire tali dati a paesi terzi cui si applica il regolamento (UE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide], in modo che gli Stati membri possano cooperare con quei paesi terzi ai fini del presente regolamento.
- (34) Le autorità nazionali incaricate del controllo del trattamento dei dati personali dovrebbero vigilare sulla liceità del trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri, mentre l'autorità di controllo istituita dalla decisione Europol dovrebbe vigilare sulla liceità delle attività di trattamento dei dati eseguite da Europol.
- (35) Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché alla libera circolazione di tali dati<sup>38</sup>, in particolare gli articoli 21 e 22 sulla riservatezza e sulla sicurezza del trattamento, si applica al trattamento dei dati personali effettuato da istituzioni, organi e organismi dell'Unione in applicazione del presente regolamento. Occorre tuttavia precisare taluni punti per quanto concerne la responsabilità in materia di trattamento dei dati e il controllo della protezione degli stessi.
- (36) È opportuno che le autorità nazionali di controllo verifichino la liceità del trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri e che il garante europeo della protezione dei dati, di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 45/2001, controlli le attività delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione attinenti al trattamento dei dati personali effettuato ai sensi del presente regolamento.

---

<sup>38</sup> GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1.

---

↓ 2725/2000/CE considerando 18  
⇒ nuovo

(37) È opportuno controllare e valutare l'attività dell'~~Eurodac~~ EURODAC ⇒ a intervalli regolari ⇐.

---

↓ 2725/2000/CE considerando 19 (adattato)  
⇒ nuovo

(38) Gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema di sanzioni  efficaci, proporzionate e dissuasive  per punire ~~l'uso~~ il trattamento dei dati  inseriti  ~~registrati nella banca dati~~  
⇒ nel sistema ⇐ centrale con finalità contrarie a quelle dell'~~Eurodac~~ EURODAC.

---

↓ nuovo

(39) È necessario che gli Stati membri siano informati della situazione di determinate procedure di asilo onde facilitare un'adeguata applicazione del regolamento (UE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide].

(40) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e dev'essere applicato di conseguenza, e osserva i principi sanciti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento rispetta pienamente il diritto di ciascuno alla protezione dei dati personali e il diritto di asilo.

(41) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Per quanto riguarda la Danimarca il presente regolamento, ad eccezione della procedura di confronto e trasmissione dei dati a fini di contrasto di cui agli articoli 5, 6, agli articoli da 19 a 22, agli articoli 33, 36, all'articolo 39, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 8, e all'articolo 43, costituisce una modifica al regolamento EURODAC ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino<sup>39</sup>. Di conseguenza, a norma dell'articolo 3 di tale accordo, la Danimarca notificherà alla Commissione la sua decisione di attuare o meno il contenuto del presente regolamento; in caso affermativo, il presente regolamento determinerà il sorgere di obbligazioni reciproche, ai sensi del diritto internazionale, tra la Danimarca e l'Unione europea. Quando il presente regolamento di rifusione sarà adottato e oggetto di una raccomandazione della Commissione relativa a una decisione del Consiglio che autorizzi l'avvio di negoziati, la Danimarca sarà

---

<sup>39</sup> GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 38.

consultata in merito alla sua intenzione di prendere parte ai negoziati su accordi complementari che riguardino anche la procedura di confronto e trasmissione dei dati a fini di contrasto prevista agli articoli 5, 6, agli articoli da 19 a 22, agli articoli 33, 36, all'articolo 39, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 8, e all'articolo 43.

- (42) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito *[non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione / ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento]*.
- (43) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda *[non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione / ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento]*.
- (44) Per quanto riguarda la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, il presente regolamento, ad eccezione della procedura di confronto e trasmissione dei dati a fini di contrasto di cui agli articoli 5, 6, agli articoli da 19 a 22, agli articoli 33, 36, all'articolo 39, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 8, e all'articolo 43, costituisce una nuova misura connessa all'EURODAC ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia<sup>40</sup>. Di conseguenza, se la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia decideranno di darvi attuazione nel rispettivo ordinamento giuridico interno, il presente regolamento sarà applicato dai due paesi nelle reciproche relazioni e nelle relazioni con gli Stati membri dell'Unione europea. Quando il presente regolamento di rifusione sarà adottato e oggetto di una raccomandazione della Commissione relativa a una decisione del Consiglio che autorizzi l'avvio di negoziati, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia saranno consultati in merito alla loro intenzione di prendere parte ai negoziati su accordi complementari che riguardino anche la procedura di confronto e trasmissione dei dati a fini di contrasto prevista agli articoli 5, 6, agli articoli da 19 a 22, agli articoli 33, 36, all'articolo 39, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 8, e all'articolo 43.
- (45) Per quanto riguarda la Confederazione svizzera, il presente regolamento, ad eccezione della procedura di confronto e trasmissione dei dati a fini di contrasto di cui agli articoli 5, 6, agli articoli da 19 a 22, agli articoli 33, 36, all'articolo 39, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 8, e all'articolo 43, costituisce una nuova misura connessa all'EURODAC ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera<sup>41</sup>. Di conseguenza, se la Svizzera deciderà di riceverlo nel proprio ordinamento giuridico interno, il presente regolamento sarà di applicazione tra la Confederazione svizzera e gli Stati membri dell'Unione europea. Quando il presente regolamento di rifusione sarà adottato e oggetto di una raccomandazione della Commissione

---

<sup>40</sup> GU L 93 del 3.4.2001, pag. 40.

<sup>41</sup> GU L 53 del 27.2.2008, pag. 5.

relativa a una decisione del Consiglio che autorizzi l'avvio di negoziati, la Confederazione svizzera sarà consultata in merito alla sua intenzione di prendere parte ai negoziati su accordi complementari che riguardino anche la procedura di confronto e trasmissione dei dati a fini di contrasto prevista agli articoli 5, 6, agli articoli da 19 a 22, agli articoli 33, 36, all'articolo 39, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 8, e all'articolo 43, previo un accordo distinto sull'applicazione delle disposizioni in materia della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera.

- (46) Per quanto riguarda il Principato del Liechtenstein, il presente regolamento, ad eccezione della procedura di confronto e trasmissione dei dati a fini di contrasto di cui agli articoli 5, 6, agli articoli da 19 a 22, agli articoli 33, 36, all'articolo 39, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 8, e all'articolo 43, costituisce una nuova misura connessa all'EURODAC ai sensi del protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera<sup>42</sup>. Di conseguenza, se il Principato del Liechtenstein deciderà di recepirlo nel proprio ordinamento giuridico interno, il presente regolamento sarà di applicazione tra il Principato del Liechtenstein, la Confederazione svizzera e gli Stati membri dell'Unione europea. Quando il presente regolamento di rifusione sarà adottato e oggetto di una raccomandazione della Commissione relativa a una decisione del Consiglio che autorizzi l'avvio di negoziati, il Principato del Liechtenstein sarà consultato in merito alla sua intenzione di prendere parte ai negoziati su accordi complementari che riguardino anche la procedura di confronto e trasmissione dei dati a fini di contrasto prevista agli articoli 5, 6, agli articoli da 19 a 22, agli articoli 33, 36, all'articolo 39, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 8, e all'articolo 43, previo un accordo distinto sull'applicazione delle disposizioni in materia della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera.

---

↓ 2725/2000/CE considerando 22 (adattato)

- (47) È opportuno far coincidere l'ambito di applicazione territoriale del presente regolamento con quello ~~della convenzione di Dublino~~  del regolamento (UE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide].

---

<sup>42</sup> GU L 160 del 18.6.2011, pag. 39.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### *Articolo 1*

#### Scopo dell'~~"Eurodac"~~ **EURODAC**

1. È istituito un sistema denominato "~~Eurodac~~ **EURODAC**", allo scopo di concorrere alla determinazione dello Stato membro competente, ai sensi ~~della convenzione di Dublino~~  del regolamento (UE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] , per l'esame di una domanda di ~~asilo~~  ⇒ protezione internazionale ⇐ presentata in uno Stato membro ⇒ da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, ⇐ e di facilitare inoltre l'applicazione ~~di tale convenzione~~  del richiamato regolamento  secondo le disposizioni del presente regolamento.
- ~~2. L'Eurodac comprende:~~
  - ~~a) l'unità centrale di cui all'articolo 3;~~
  - ~~b) una banca dati centrale informatizzata, nella quale vengono trattati i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 11, paragrafo 2, in vista del confronto dei dati sulle impronte digitali dei richiedenti asilo e delle categorie di stranieri di cui all'articolo 8, paragrafo 1 e all'articolo 11, paragrafo 1;~~
  - ~~e) i mezzi di trasmissione dei dati tra gli Stati membri e la banca dati centrale.~~
2. Il presente regolamento definisce inoltre le condizioni per le richieste di confronto dei dati relativi alle impronte digitali con i dati conservati nella banca dati centrale dell'EURODAC, presentate dalle autorità designate degli Stati membri e dall'Ufficio europeo di polizia (Europol) a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi.
3. Fatto salvo il trattamento ~~Fatta salva l'utilizzazione~~ dei dati destinati all'~~Eurodac~~ **EURODAC** da parte dello Stato membro d'origine in banche dati istituite ai sensi della propria legislazione

nazionale, i dati ~~sulle~~ relativi alle impronte digitali e gli altri dati personali possono essere trattati nell'~~Eurodac~~EURODAC solo per gli scopi previsti ⇨ dal presente regolamento e ⇨ dall'articolo ~~15~~32, paragrafo 1, ~~della convenzione di~~ ☒ del regolamento ☒ Dublino.

---

↓ 2725/2000/CE (adattato)  
⇨nuovo

## Articolo 2 Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
- a) "~~convenzione di~~ ☒ regolamento ☒ Dublino": ~~la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990~~ ☒ il regolamento (UE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] ☒;
  - b) "richiedente ~~asilo~~ ⇨ protezione internazionale ⇨": ~~lo straniero~~ ☒ il cittadino di un paese terzo o l'apolide ☒ che ha presentato una domanda di ~~asilo o per conto del quale è stata presentata una siffatta domanda~~ ⇨ protezione internazionale ai sensi dell'articolo 2, lettera g), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, sulla quale non sia stata ancora adottata una decisione definitiva ⇨;
  - c) "Stato membro d'origine":
    - i) in relazione ~~ai richiedenti asilo~~ ☒ alle persone di cui all'articolo 6 ☒, lo Stato membro che trasmette i dati personali ~~all'unità~~ ⇨ al sistema ⇨ centrale e che riceve i risultati del confronto;
    - ii) in relazione alle persone di cui all'articolo ~~8~~ 11, lo Stato membro che trasmette i dati personali ~~all'unità~~ ⇨ al sistema ⇨ centrale;
    - iii) in relazione alle persone di cui all'articolo ~~11~~ 14, lo Stato membro che trasmette detti dati ~~all'unità~~ ⇨ al sistema ⇨ centrale e che riceve i risultati del confronto;
- 

↓ 2725/2000/CE (adattato)  
⇨nuovo

- d) "~~rifugiato~~" ⇨ "beneficiario di protezione internazionale" ⇨: ☒ il cittadino di un paese terzo o l'apolide ☒ ~~la persona cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, relativa ai rifugiati, modificata dal protocollo dei New York del 31 gennaio 1967~~ ⇨ che ha diritto alla protezione internazionale quale definita all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio ⇨;

- e) "risposta pertinente": la corrispondenza constatata o le corrispondenze constatate ~~dall'unità~~ ⇒ dal sistema ⇐ centrale, sulla base di un confronto, tra i dati ~~sulle~~ relativi alle impronte digitali registrati ~~nelle banche dati~~ ☒ nella banca dati centrale ☒ e quelli trasmessi da uno Stato membro relativi a una persona, fatto salvo l'obbligo degli Stati membri di controllare immediatamente l'esito del confronto a norma dell'articolo ~~4~~ 18, paragrafo ~~4~~ 4;
- 

↓ nuovo

- f) "punto di accesso nazionale": il sistema nazionale designato per comunicare con il sistema centrale;
- g) "agenzia": l'agenzia istituita con regolamento (UE) n. 1077/2011;
- h) "Europol": l'Ufficio europeo di polizia istituito con decisione 2009/371/GAI;
- i) "dati EURODAC": tutti i dati relativi alle impronte digitali conservati nella banca dati centrale conformemente all'articolo 11 e all'articolo 16, paragrafo 2;
- j) "reati di terrorismo": i reati che, ai sensi della legislazione nazionale, corrispondono o sono equivalenti ai reati di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI;
- k) "reati gravi": le forme di reato che corrispondono o sono equivalenti a quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, se punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni conformemente al diritto nazionale;
- l) "dati relativi alle impronte digitali": i dati sulle impronte di tutte le dita o almeno degli indici e, qualora queste ultime non fossero disponibili, sulle impronte di tutte le altre dita, oppure un'impronta latente.
- 

↓ 2725/2000/CE (adattato)

⇒ nuovo

2. I termini definiti nell'articolo 2 della direttiva 95/46/CE hanno lo stesso significato nel presente regolamento ⇒ , a meno che il trattamento dei dati personali sia effettuato dalle autorità designate degli Stati membri a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi ⇐.
3. Salvo diverse disposizioni, i termini definiti nell'articolo ~~1~~ 2 ~~della convenzione di~~ ☒ del regolamento ☒ Dublino hanno lo stesso significato nel presente regolamento.

---

↓ nuovo

4. I termini definiti nell'articolo 2 della decisione quadro 2008/977/GAI hanno lo stesso significato nel presente regolamento laddove il trattamento dei dati personali sia effettuato dalle autorità designate degli Stati membri a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi in conformità del presente regolamento.

---

↓ 2725/2000/CE (adattato)

### Articolo 3

#### ~~Unità centrale~~ ☒ Architettura del sistema e principi di base ☒

- ~~1. È istituita presso la Commissione un'unità centrale, alla quale è affidato il compito di gestire la banca dati centrale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) per conto degli Stati membri. L'unità centrale è dotata di un sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali.~~

---

↓ nuovo

1. L'EURODAC consta di:
- a) una banca dati centrale informatizzata per le impronte digitali (sistema centrale) costituita da
    - un'unità centrale,
    - un sistema di continuità operativa;
  - b) un'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e gli Stati membri, dotata di una rete virtuale cifrata dedicata ai dati EURODAC (infrastruttura di comunicazione).
2. Ciascuno Stato membro dispone di un unico punto di accesso nazionale.

---

↓ 2725/2000/CE (adattato)

⇒ nuovo

- 2.3. I dati riguardanti ~~i richiedenti asilo e~~ le persone di cui agli articoli ~~8 e 11~~ 9, 14 e 17 sono trattati ~~dall'unità~~ ⇒ dal sistema ⇐ centrale per conto dello Stato membro d'origine alle condizioni indicate nel presente regolamento ☒ e sono tenuti separati con mezzi tecnici adeguati ☒.

---

↓ 2725/2000/CE articolo 1, paragrafo 2,  
terzo comma  
⇒ nuovo

4. Le norme cui è soggetto l'~~Eurodac~~EURODAC si applicano anche alle operazioni effettuate dagli Stati membri dal momento della trasmissione dei dati ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale fino all'utilizzazione dei risultati del confronto.

---

↓ 2725/2000/CE articolo 4, paragrafo 1,  
seconda frase (adattato)  
⇒ nuovo

5. La procedura di ~~tale~~ rilevamento delle impronte digitali è stabilita ⇒ e applicata ⇐ in conformità delle prassi nazionali dello Stato membro interessato e in conformità delle salvaguardie previste ⇒ dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ⇐ ~~della convenzione europea dei diritti dell'uomo e della~~ dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

---

↓ nuovo

#### *Articolo 4*

### **Gestione operativa**

1. L'agenzia è responsabile della gestione operativa dell'EURODAC. In cooperazione con gli Stati membri, l'agenzia provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori tecnologie disponibili per il sistema centrale.
2. L'agenzia è responsabile altresì dei seguenti compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione:
  - a) controllo;
  - b) sicurezza;
  - c) coordinamento delle relazioni tra gli Stati membri e il gestore.
3. La Commissione è responsabile di tutti gli altri compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione, in particolare:
  - a) compiti di esecuzione del bilancio;
  - b) acquisizione e rinnovo;
  - c) aspetti contrattuali.

4. Prima che l'agenzia entri in funzione, la Commissione è responsabile di tutti i compiti attribuiti all'agenzia stessa in forza del presente regolamento.
  5. La gestione operativa dell'EURODAC consiste nell'insieme dei compiti necessari a garantire un funzionamento dell'EURODAC 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, in conformità del presente regolamento, e comprende in particolare la manutenzione e gli adeguamenti tecnici necessari a garantire che il sistema funzioni a un livello di qualità operativa soddisfacente, specialmente per quanto riguarda il tempo richiesto per l'interrogazione del sistema centrale.
  6. Fatto salvo l'articolo 17 del regolamento n. 31 (CEE), 11 (CEE) <sup>43</sup>, l'agenzia applica norme adeguate in materia di segreto professionale o altri doveri di riservatezza equivalenti a tutti i membri del proprio personale che devono lavorare con i dati EURODAC. Questo obbligo vincola tale personale anche dopo che abbia lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le attività.
- 

↓ nuovo

#### *Articolo 5*

#### **Autorità designate per l'accesso a fini di contrasto**

1. Gli Stati membri designano le autorità autorizzate ad accedere ai dati EURODAC a norma del presente regolamento. Le autorità designate sono le autorità degli Stati membri responsabili della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi.
2. Ciascuno Stato membro conserva un elenco delle autorità designate.
3. A livello nazionale, ciascuno Stato membro conserva un elenco delle unità operative in seno alle autorità designate che possono chiedere il confronto con i dati EURODAC attraverso il punto di accesso nazionale.

#### *Articolo 6*

#### **Autorità di verifica**

1. Ciascuno Stato membro designa un organismo nazionale unico affinché eserciti le funzioni di autorità di verifica. L'autorità di verifica è l'autorità dello Stato membro responsabile della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi.
2. Compete all'autorità di verifica garantire il rispetto delle condizioni per la richiesta di confronto delle impronte digitali con i dati EURODAC.

Soltanto l'autorità di verifica è autorizzata a trasmettere le richieste di confronto delle impronte digitali al punto di accesso nazionale che comunica con il sistema centrale.

---

<sup>43</sup> GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385.

## Articolo 7

### Europol

1. Europol designa un'unità specializzata composta di funzionari di Europol autorizzati ad agire in qualità di autorità di verifica e, di concerto con ciascuno Stato membro, designa il punto di accesso nazionale di quello Stato membro che comunica al sistema centrale le sue richieste di confronto dei dati relativi alle impronte digitali.
2. Europol designa un'unità operativa autorizzata a chiedere il confronto con i dati EURODAC attraverso il suo punto di accesso nazionale.

↓ 2725/2000/CE (adattato)

⇒ nuovo

## Articolo ~~8~~ 3

### Statistiche

~~3.1.~~ Ogni ~~tre mesi~~ ⇒ mese ⇐ ~~l'unità centrale~~  l'agenzia  elabora una statistica  sull'attività del sistema centrale  da cui risultano ⇒ in particolare ⇐:

- a) il numero dei dati trasmessi relativi ~~ai richiedenti asilo e~~ alle persone di cui all'articolo 9 ~~&~~, paragrafo 1 ~~e all'articolo 11, paragrafo 1, all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 17, paragrafo 1;~~
- b) il numero delle risposte pertinenti riguardanti i richiedenti ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ che hanno presentato domanda in un altro Stato membro;
- c) il numero delle risposte pertinenti riguardanti le persone di cui all'articolo ~~8~~ 14, paragrafo 1, che hanno presentato domanda ⇒ di protezione internazionale ⇐ in un momento successivo;
- d) il numero delle risposte pertinenti riguardanti le persone di cui all'articolo ~~11~~ 17, paragrafo 1, che hanno presentato in precedenza domanda ⇒ di protezione internazionale ⇐ in un altro Stato membro;
- e) il numero dei dati sulle relativi alle impronte digitali che ~~l'unità~~ ⇒ il sistema ⇐ centrale ha dovuto ~~nuovamente~~ richiedere ⇒ ripetutamente ⇐ agli Stati membri di origine, in quanto i dati sulle relativi alle impronte digitali trasmessi inizialmente non erano idonei al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali;

↓ nuovo

- f) il numero di richieste di contrassegno e rimozione di contrassegno trasmesse in conformità dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2;

- g) il numero delle risposte pertinenti riguardanti le persone di cui all'articolo 18, paragrafo 1, per le quali erano state registrate risposte pertinenti ai sensi delle lettere b) e d).

↓ 2725/2000/CE  
⇒ nuovo

2. Alla fine di ogni anno viene elaborata una statistica in cui sono sintetizzati i dati delle statistiche ⇒ mensili ⇐ ~~trimestrali elaborate dall'inizio dell'avvio dell'attività dell'Eurodac~~ ⇒ relative all'anno in questione ⇐ e da cui risulta il numero delle persone nei cui confronti sono state constatate risposte pertinenti, ai sensi delle lettere b), c) e d). ⇒ La statistica contiene dati separati per ciascuno Stato membro. ⇐
- ~~4. Secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, l'unità centrale può essere incaricata di svolgere altri lavori statistici sulla scorta dei dati da essa trattati.~~

↓ 2725/2000/CE (adattato)  
⇒ nuovo

## CAPO II

### ~~RICHIEDENTI ASILO~~ ☒ PROTEZIONE INTERNAZIONALE ☒

#### *Articolo 9 ~~4~~*

#### **Rilevamento, trasmissione e confronto delle impronte digitali**

1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di ogni richiedente ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ di età non inferiore a 14 anni e ⇒ , non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dalla presentazione della domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento Dublino, ⇐ trasmette ~~sollecitamente all'unità~~ ☒ tali dati ☒ ⇒ al sistema ⇐ centrale ☒ insieme ai ☒ ~~dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, 11, lettere da a) b) a f) g).~~

↓ nuovo

⇒ L'inosservanza del termine di 72 ore non dispensa gli Stati membri dal rilevare e trasmettere le impronte digitali al sistema centrale. Quando lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 25, lo Stato membro d'origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali del richiedente e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal buon esito del rilevamento. ⇐

---

↓ 2725/2000/CE

~~(2) I dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1 sono registrati immediatamente nella banca dati centrale dall'unità centrale oppure, nella misura in cui sono soddisfatte le condizioni tecniche necessarie a tal fine, direttamente dallo Stato membro d'origine.~~

---

↓ nuovo

2. In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare le impronte digitali di un richiedente a causa di provvedimenti che ne tutelano la salute o per motivi di salute pubblica, gli Stati membri rilevano e inviano le impronte digitali del richiedente quanto prima e in ogni caso entro 48 dacché tali motivi sono venuti meno.
- 

↓ 2725/2000/CE (adattato)

⇒ nuovo

3. I dati relativi alle impronte digitali di cui all'articolo ~~5, paragrafo 1~~ 11, lettera ~~b)~~ a), trasmessi da qualsiasi Stato membro,  ad eccezione dei dati trasmessi a norma dell'articolo 10, lettera b),  sono ⇒ automaticamente ⇐ confrontati ~~dall'unità centrale~~ con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi da altri Stati membri e già registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale.
4. ~~L'unità~~ ⇒ Il sistema ⇐ centrale provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il confronto di cui al paragrafo 3 venga effettuato con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi precedentemente dallo stesso Stato membro, oltre che con i dati trasmessi dagli altri Stati membri.
5. ~~L'unità~~ ⇒ Il sistema ⇐ centrale trasmette, ~~senza indugio,~~ ⇒ automaticamente ⇐ la risposta pertinente o il risultato negativo del confronto allo Stato membro d'origine. In caso di risposta pertinente, vengono trasmessi, per tutte le serie di dati corrispondenti alla risposta pertinente, i dati di cui all'articolo ~~5, paragrafo 1~~ 8, lettere da a) a g) ⇐ ~~Tuttavia, i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) vengono trasmessi solo se sono alla base della risposta pertinente~~ ⇒ , insieme al contrassegno di cui all'articolo 18, paragrafo 1, se applicabile ⇐ .

~~La trasmissione allo Stato membro d'origine del risultato del confronto può essere effettuata direttamente, sempreché siano soddisfatte le condizioni tecniche necessarie a tal fine.~~

- ~~7. Le modalità di applicazione necessarie per l'attuazione dei paragrafi da 1 a 6 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 1.~~

---

↓ nuovo

*Articolo 10*

**Informazioni sullo status dell'interessato**

Le seguenti informazioni sono inviate al sistema centrale e ivi conservate in conformità dell'articolo 9 ai fini della trasmissione di cui all'articolo 9, paragrafo 5:

- a) Quando un richiedente protezione internazionale, o altro richiedente di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento Dublino, giunge nello Stato membro competente in seguito a un trasferimento effettuato in forza di una decisione che acconsente a una richiesta di ripresa in carico di cui all'articolo 24 del regolamento Dublino, lo Stato membro competente aggiorna i dati registrati in conformità dell'articolo 8 relativi all'interessato, aggiungendo la data di arrivo.
- b) Quando un richiedente protezione internazionale giunge nello Stato membro competente in seguito a un trasferimento effettuato in forza di una decisione che acconsente a una richiesta di presa in carico di cui all'articolo 22 del regolamento Dublino, lo Stato membro competente invia i dati registrati in conformità dell'articolo 11 relativi all'interessato, e include la data di arrivo.
- c) Non appena può stabilire che l'interessato, i cui dati sono stati registrati nell'EURODAC in conformità dell'articolo 11, ha lasciato il territorio degli Stati membri, lo Stato membro d'origine aggiorna i dati registrati in conformità dell'articolo 11 relativi all'interessato, aggiungendo la data in cui questi ha lasciato il territorio, in modo da agevolare l'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, e dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento Dublino.
- d) Non appena si assicura che l'interessato, i cui dati sono stati registrati nell'EURODAC in conformità dell'articolo 11, ha lasciato il territorio degli Stati membri per effetto di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento emessi da quello Stato membro a seguito del ritiro o del rigetto della domanda come previsto all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento Dublino, lo Stato membro d'origine aggiorna i dati registrati in conformità dell'articolo 11 relativi all'interessato, aggiungendo la data di allontanamento o la data in cui questi ha lasciato il territorio.
- e) Lo Stato membro che assume la competenza in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino aggiorna i dati registrati in conformità dell'articolo 11 relativi all'interessato, aggiungendo la data in cui è stata presa la decisione di esaminare la domanda.

---

↓ 2725/2000/CE  
⇒ nuovo

*Articolo 11*

**Registrazione dei dati**

± ~~Nella banca dati~~ ⇒ Nel sistema ⇐ centrale vengono registrati unicamente i seguenti dati:

~~a b)~~ dati relativi alle impronte digitali;

~~b a)~~ Stato membro d'origine, luogo e giorno in cui è stata presentata la domanda di ~~asilo~~  
⇒ protezione internazionale; nei casi di cui all'articolo 10, lettera b), la data della  
domanda corrisponde alla data inserita dallo Stato membro che ha provveduto al  
trasferimento del richiedente ⇐;

c) sesso;

d) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;

e) data di rilevamento delle impronte digitali;

f) data della trasmissione dei dati ~~all'unità~~ ⇐ al sistema ⇐ centrale;

~~g) data di inserimento dei dati nella banca dati centrale;~~

---

↓ nuovo

g) identificativo utente dell'operatore;

---

↓ 2725/2000/CE (adattato)

⇒ nuovo

~~h) particolari relativi ai destinatari ai quali sono stati trasmessi i dati e data/date della/delle  
trasmissioni.~~

h) nei casi di cui all'articolo 10, lettera a) o b), la data di arrivo dell'interessato in seguito a  
trasferimento;

i) nei casi di cui all'articolo 10, lettera c), la data in cui l'interessato ha lasciato il territorio  
degli Stati membri;

j) nei casi di cui all'articolo 10, lettera d), la data in cui l'interessato ha lasciato il territorio  
degli Stati membri o ne è stato allontanato;

k) nei casi di cui all'articolo 10, lettera e), la data in cui è stata presa la decisione di esaminare  
la domanda.

~~2. Dopo la registrazione nella banca dati centrale, l'unità centrale distrugge i supporti  
utilizzati per la trasmissione, a meno che lo Stato membro d'origine non ne chiedi la  
restituzione.~~

*Articolo ~~12~~ 6*  
**Conservazione dei dati**

Ciascuna serie di dati di cui all'articolo ~~5, paragrafo 1~~ 11 viene conservata presso ~~la banca dati~~ ⇒ il sistema ⇐ centrale per dieci anni a decorrere dalla data alla quale le impronte sono state rilevate.

Decorso tale termine, ~~l'unità centrale cancella automaticamente~~ i dati ☒ sono cancellati automaticamente ☒ ~~dalla banca dati~~ ⇒ dal sistema ⇐ centrale.

*Articolo ~~13~~ 7*  
**Cancellazione anticipata dei dati**

1. I dati riguardanti le persone che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro prima della scadenza del periodo di cui all'articolo ~~6~~ 12 sono cancellati ~~dalla banca dati~~ ⇒ dal sistema ⇐ centrale, a norma dell'articolo ~~15~~ 27, paragrafo ~~3~~ 4, non appena lo Stato membro d'origine viene a conoscenza che gli interessati hanno acquisito tale cittadinanza.

↓ nuovo

2. Il sistema centrale informa tutti gli Stati membri d'origine della cancellazione a cura di un altro Stato membro d'origine, per il motivo di cui al paragrafo 1, di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da quelli trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o all'articolo 14, paragrafo 1.

↓ 2725/2000/CE (adattato)  
⇒ nuovo

### CAPO III

## ~~STRANIERI~~ ☒ **CITTADINI DI PAESI TERZI O APOLIDI** ☒ **FERMATI IN RELAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO IRREGOLARE DI UNA FRONTIERA ESTERNA**

*Articolo ~~14~~ 8*  
**Rilevamento e trasmissione di dati relativi alle impronte digitali**

1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente, ~~in conformità delle salvaguardie previste dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,~~ al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di ~~stranieri~~ ☒ cittadini di paesi terzi o apolidi ☒ di età non inferiore a ~~quattordici~~ 14 anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via

terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti ⇨ o che rimangano fisicamente nel territorio degli Stati membri e che non siano in stato di trattenimento, custodia o altrimenti confinati per tutto il periodo che va dal fermo all'allontanamento sulla base di una decisione di respingimento ⇨.

2. Lo Stato membro interessato trasmette ~~sollecitamente~~ ⇨ quanto prima e in ogni caso entro 72 ore dalla data del fermo ⇨ ~~all'unità~~ ⇨ al sistema ⇨ centrale i seguenti dati relativi ~~agli stranieri~~ ⊗ ai cittadini di paesi terzi o apolidi ⊗ di cui al paragrafo 1 non respinti:

a) ~~b)~~ dati relativi alle impronte digitali;

b) ~~a)~~ Stato membro d'origine, luogo e data del fermo;

c) sesso;

d) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;

e) data di rilevamento delle impronte digitali;

f) data della trasmissione dei dati ~~all'unità~~ ⇨ al sistema ⇨ centrale;

---

⇩ nuovo

g) identificativo utente dell'operatore.

3. In deroga al paragrafo 2, i dati di cui al medesimo paragrafo 2 relativi alle persone fermate nei modi descritti al paragrafo 1 che rimangono fisicamente nel territorio degli Stati membri ma sono in stato di trattenimento, custodia o altrimenti confinati dal momento del fermo per oltre 72 ore, sono trasmessi prima della loro liberazione.

4. L'inosservanza del termine di 72 ore di cui al paragrafo 2 non dispensa gli Stati membri dal rilevare e trasmettere le impronte digitali al sistema centrale. Quando lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell'articolo 25, lo Stato membro d'origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali dell'interessato e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal buon esito del rilevamento.

5. In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare le impronte digitali dell'interessato a causa di provvedimenti che ne tutelano la salute o per motivi di salute pubblica, lo Stato membro interessato rileva e invia le impronte digitali entro il termine previsto al paragrafo 2 dacché tali motivi sono venuti meno.

*Articolo ~~15~~ 9*

**Registrazione dei dati**

1. Sono registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale i dati di cui ~~all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g)~~ e all'articolo ~~8~~ 14, paragrafo 2.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo ~~3, paragrafo 3~~ 8, i dati trasmessi ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale ai sensi dell'articolo ~~8~~ 14, paragrafo 2, sono registrati all'unico scopo di confrontarli con i dati relativi ai richiedenti ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ trasmessi successivamente ~~alla stessa unità~~ ⇒ allo stesso sistema ⇐ centrale.

~~L'unità~~ ⇒ Il sistema ⇐ centrale non confronta i dati trasmessi ~~agli~~ ai sensi dell'articolo ~~8~~ 14, paragrafo 2, con dati già registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale né con i dati che ~~le~~ gli vengono successivamente trasmessi ai sensi dell'articolo ~~8~~ 14, paragrafo 2.

2. ~~Si applicano le procedure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 5, paragrafo 2, nonché le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7.~~ Ai fini del confronto dei dati relativi ai richiedenti ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ trasmessi successivamente ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale con i dati di cui al paragrafo 1, si applicano le procedure di cui all'articolo ~~4~~ 9, paragrafi ~~3, 5 e 6~~ 3 e 5, e all'articolo ~~25~~, paragrafo 4.

*Articolo ~~16~~ 10*

**Conservazione dei dati**

1. Ciascuna serie di dati riguardanti ~~gli stranieri~~ ☒ i cittadini di paesi terzi o gli apolidi ☒ di cui all'articolo ~~8~~ 14, paragrafo 1, viene conservata ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale per ⇒ un anno ⇐ ~~due anni~~ a decorrere dal rilevamento delle loro impronte digitali. Decorso tale termine, ~~l'unità centrale cancella automaticamente~~ i dati ☒ sono cancellati automaticamente ☒ ~~dalla banca dati~~ ⇒ dal sistema ⇐ centrale.

2. I dati relativi ~~agli stranieri~~ ☒ ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi ☒ di cui all'articolo ~~8~~ 14, paragrafo 1, sono cancellati immediatamente ~~dalla banca dati~~ ⇒ dal sistema ⇐ centrale, a norma dell'articolo ~~15~~ 28, paragrafo 3, ~~se~~ ☒ non appena ☒ lo Stato membro d'origine, prima che scada il termine di ~~due anni~~ ⇒ un anno ⇐ di cui al paragrafo 1, viene a conoscenza di una delle seguenti circostanze:

- a) ~~allo straniero~~ ☒ al cittadino di un paese terzo o all'apolide ☒ è stato rilasciato un ~~permesso~~ ☒ titolo ☒ di soggiorno;
- b) ~~lo straniero~~ ☒ il cittadino di un paese terzo o l'apolide ☒ ha lasciato il territorio degli Stati membri;

- c) ~~lo straniero~~ ☒ il cittadino di un paese terzo o l'apolide ☒ ha acquisito la cittadinanza di uno Stato membro.

↓ nuovo

3. Il sistema centrale informa tutti gli Stati membri d'origine della cancellazione a cura di un altro Stato membro d'origine, per i motivi di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da quelli trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 14, paragrafo 1.
4. Il sistema centrale informa tutti gli Stati membri d'origine della cancellazione a cura di un altro Stato membro d'origine, per il motivo di cui al paragrafo 2, lettera c), di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da quelli trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o all'articolo 14, paragrafo 1.

↓ 2725/2000/CE (adattato)

⇒ nuovo

## CAPO IV

### ~~STRANIERI~~ ☒ CITTADINI DI PAESI TERZI O APOLIDI ☒ ILLEGALMENTE ~~PRESENTI~~ ☒ SOGGIORNANTI ☒ IN UNO STATO MEMBRO

#### Articolo ~~17~~

#### Confronto dei dati ~~sulle~~ relativi alle impronte digitali

1. Al fine di stabilire se ~~uno straniero~~ ☒ un cittadino di un paese terzo o un apolide ☒ illegalmente ~~presente~~ ☒ soggiornante ☒ nel suo territorio abbia precedentemente presentato una domanda ~~d'asilo~~ ⇒ di protezione internazionale ⇐ in un altro Stato membro, ciascuno Stato membro può trasmettere ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale qualsiasi dato relativo alle impronte digitali eventualmente rilevate di tale ~~straniero~~ ☒ cittadino di paese terzo o apolide ☒, purché di età non inferiore a 14 anni, insieme al numero di riferimento assegnato.

Di norma, la verifica dell'avvenuta presentazione di una domanda ~~d'asilo~~ ⇒ di protezione internazionale ⇐ in un altro Stato membro ha luogo quando:

- a) ~~lo straniero~~ ☒ il cittadino di un paese terzo o l'apolide ☒ dichiara di avere inoltrato una domanda ~~d'asilo~~ ⇒ di protezione internazionale ⇐, ma non indica lo Stato membro in cui l'ha presentata;

- b) ~~lo straniero~~ ☒ il cittadino di un paese terzo o l'apolide ☒ non chiede l'asilo ⇒ protezione internazionale ⇐ ma rifiuta di essere rimpatriato nel suo paese di origine affermando che vi si troverebbe in pericolo; oppure
- c) ~~lo straniero~~ ☒ il cittadino di un paese terzo o l'apolide ☒ cerca di evitare l'allontanamento con altri mezzi, rifiutandosi di cooperare alla propria identificazione, in particolare non esibendo alcun documento di identità oppure esibendo documenti falsi.
2. Quando partecipano alla procedura di cui al paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale i dati sulle relativi alle impronte di tutte le dita o almeno degli indici e, qualora queste ultime non fossero disponibili, sulle impronte di tutte le altre dita ~~degli stranieri~~ ☒ dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ☒ di cui al paragrafo 1.
3. I dati relativi alle impronte digitali ~~dello straniero~~ ☒ dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ☒ di cui al paragrafo 1 sono trasmessi ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale esclusivamente ai fini del confronto con i dati sulle relativi alle impronte digitali dei richiedenti ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ trasmessi da altri Stati membri e già registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale.
- I dati sulle relativi alle impronte digitali di ~~detto straniero~~ ☒ detti cittadini di paesi terzi o apolidi ☒ non sono registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale né sono confrontati con i dati trasmessi ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale ai sensi dell'articolo ~~8~~ 14, paragrafo 2.
4. Ai fini del confronto dei dati sulle relativi alle impronte digitali trasmessi a norma del presente articolo con i dati sulle relativi alle impronte digitali dei richiedenti ~~asilo~~ ⇒ protezione internazionale ⇐ trasmessi da altri Stati membri e già registrati presso ~~l'unità~~ ⇒ il sistema ⇐ centrale, si applicano le procedure di cui all'articolo ~~4~~ 9, paragrafi ~~3, 5 e 6~~ 3 e 5, ~~nonché le disposizioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 7.~~
- ~~5. Non appena i risultati del confronto sono stati trasmessi allo Stato membro d'origine, l'unità centrale provvede a:~~
- ~~a) cancellare i dati relativi alle impronte digitali e gli altri dati ad essa trasmessi ai sensi del paragrafo 1, e a~~
- ~~b) distruggere i supporti utilizzati dallo Stato membro d'origine per trasmettere i dati all'unità centrale, a meno che lo Stato membro d'origine non ne abbia chiesto la restituzione.~~

## CAPO V

# ~~RIFUGIATI RICONOSCIUTI~~ ☒ **BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE** ☒

### ~~Articolo 12~~

#### *Congelamento dei dati*

~~1. I dati riguardanti richiedenti asilo registrati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, sono congelati nella banca dati centrale se tali persone sono riconosciute e ammesse come rifugiati in uno Stato membro. Il congelamento è effettuato dall'unità centrale dietro istruzione dello Stato membro d'origine.~~

~~Finché non sarà stata adottata una decisione ai sensi del paragrafo 2, le risposte pertinenti relative alle persone che sono state riconosciute e ammesse in uno Stato membro come rifugiati, non sono trasmesse. L'unità centrale comunica allo Stato membro richiedente un risultato negativo.~~

~~2. Cinque anni dopo l'avvio dell'attività dell'Eurodac, sulla base di statistiche attendibili elaborate dall'unità centrale sulle persone che hanno presentato una domanda d'asilo in uno Stato membro dopo essere state riconosciute e ammesse come rifugiati in un altro Stato membro, è adottata una decisione secondo le pertinenti disposizioni del trattato, in merito all'opportunità che i dati relativi alle persone riconosciute e ammesse come rifugiati in uno Stato membro:~~

~~a) siano conservati ai sensi dell'articolo 6, ai fini del confronto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3; ovvero~~

~~b) siano cancellati non appena la persona sia stata riconosciuta e ammessa come rifugiato.~~

~~3. Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera a) i dati congelati ai sensi del paragrafo 1 sono sbloccati e cessa di applicarsi la procedura di cui a detto paragrafo 1.~~

~~4. Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera b):~~

~~a) i dati che sono stati congelati ai sensi del paragrafo 1 sono immediatamente cancellati dall'unità centrale;~~

~~b) i dati relativi a persone successivamente riconosciute e ammesse come rifugiati sono cancellati a norma dell'articolo 15, paragrafo 3 non appena lo Stato membro d'origine viene a conoscenza che l'interessato è stato riconosciuto e ammesso come rifugiato in uno Stato membro.~~

~~5. Le modalità di applicazione relative alla procedura di completamento dei dati di cui al paragrafo 1 e all'elaborazione delle statistiche di cui al paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 1.~~

---

↓ nuovo

*Articolo 18*  
**Contrassegno dei dati**

1. Lo Stato membro d'origine che ha concesso protezione internazionale a un richiedente i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale conformemente all'articolo 11 provvede a contrassegnare i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale definiti dall'agenzia. Il contrassegno è conservato nel sistema centrale in conformità dell'articolo 12 ai fini della trasmissione di cui all'articolo 9, paragrafo 5.
2. Lo Stato membro d'origine rimuove il contrassegno precedentemente apposto ai dati di un cittadino di un paese terzo o di un apolide conformemente al paragrafo 1 se lo status dell'interessato è revocato o è cessato, oppure se ne viene rifiutato il rinnovo ai sensi dell'articolo 14 o dell'articolo 19 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio.

---

↓ nuovo

**CAPO VI**

**PROCEDURA PER IL CONFRONTO E LA TRASMISSIONE DEI  
DATI A FINI DI CONTRASTO**

*Articolo 19*

**Procedura per il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con i dati EURODAC**

1. Le autorità designate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, ed Europol possono presentare all'autorità di verifica una richiesta motivata in formato elettronico affinché siano trasmessi al sistema centrale dell'EURODAC, a fini di confronto, dati relativi alle impronte digitali attraverso il punto di accesso nazionale. Ricevuta tale richiesta, l'autorità di verifica controlla se ricorrono le condizioni per richiedere un confronto di cui all'articolo 20 o all'articolo 21, a seconda dei casi.
2. Se ricorrono tutte le condizioni per richiedere un confronto, l'autorità di verifica trasmette la richiesta al punto di accesso nazionale che la trasmette al sistema centrale dell'EURODAC per il confronto con tutti i dati EURODAC.

---

↓ nuovo

3. In casi eccezionali di urgenza, l'autorità di verifica può trasmettere al punto di accesso nazionale i dati relativi alle impronte digitali per un confronto immediato appena ricevuta la richiesta da un'autorità designata e verificare solo a posteriori se siano rispettate tutte le condizioni di cui all'articolo 20 o all'articolo 21, compresa l'effettiva sussistenza di un caso eccezionale di urgenza. La verifica a posteriori ha luogo senza indebiti ritardi previo trattamento della richiesta.
4. Se con la verifica a posteriori si accerta che l'accesso non era giustificato, tutte le autorità che hanno avuto accesso ai dati comunicati dall'EURODAC li distruggono e ne informano l'autorità di verifica.

#### *Articolo 20*

#### **Condizioni per l'accesso delle autorità designate ai dati EURODAC**

1. Le autorità designate possono chiedere il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con i dati conservati nella banca dati centrale EURODAC nei limiti delle loro competenze, soltanto se il confronto con le banche nazionali dei dati dattiloscopici e l'accesso ai sistemi nazionali automatizzati d'identificazione dattiloscopica degli altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI danno esiti negativi, e se:
  - a) il confronto è necessario a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi;
  - b) il confronto è necessario in un caso specifico; non si eseguono confronti sistematici; e
  - c) esistono fondati motivi per ritenere che il confronto con i dati EURODAC contribuisca in misura sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di uno qualsiasi dei reati in questione.
2. Le richieste di confronto con i dati EURODAC sono limitate alla ricerca dei dati relativi alle impronte digitali.

#### *Articolo 21*

#### **Condizioni per l'accesso di Europol ai dati EURODAC**

1. Europol presenta le richieste di confronto con i dati EURODAC entro i limiti delle sue competenze e ove ciò sia necessario per l'adempimento delle sue funzioni ai sensi della decisione Europol e ai fini di un'analisi specifica o di analisi generali di tipo strategico.
2. Le richieste di confronto con i dati EURODAC sono limitate al confronto dei dati relativi alle impronte digitali.
3. Il trattamento delle informazioni ottenute da Europol mediante il confronto con i dati EURODAC è soggetto all'autorizzazione dello Stato membro d'origine. Tale autorizzazione è ottenuta attraverso l'unità nazionale Europol dello Stato membro.

### Comunicazione tra le autorità di verifica e i punti di accesso nazionali

1. Le autorità di verifica degli Stati membri ed Europol si avvalgono dell'infrastruttura di comunicazione dell'EURODAC per trasmettere i dati ai punti di accesso nazionali, e viceversa. Tutte le comunicazioni avvengono per via elettronica.
2. Le impronte digitali vengono digitalizzate dagli Stati membri e trasmesse nel formato dei dati indicato nell'allegato I, in modo che i dati possano essere confrontati dal sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali.

↓ 2725/2000/CE (adattato)  
⇒ nuovo

## CAPO ~~VI~~ VII

### TRATTAMENTO UTILIZZAZIONE E PROTEZIONE DEI DATI SICUREZZA E RESPONSABILITÀ

#### Responsabilità in materia di trattamento ~~utilizzo~~ dei dati

1. Lo Stato membro d'origine è tenuto a garantire:
  - a) la legalità liceità del rilevamento delle impronte digitali;
  - b) la legalità liceità della trasmissione ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale dei dati sulle relativi alle impronte digitali e degli altri dati di cui all'articolo ~~5~~, ~~paragrafo 1~~ 11, all'articolo ~~8~~ 14, paragrafo 2, e all'articolo ~~11~~ 17, paragrafo 2;
  - c) l'esattezza e l'attualità dei dati al momento della trasmissione ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale;
  - d) ferma restando la responsabilità ~~della Commissione~~ ⇒ dell'agenzia ⇐, la legalità liceità della registrazione, della conservazione, della rettifica e della cancellazione dei dati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale;
  - e) la legalità liceità del trattamento dell'uso dei risultati del confronto dei dati sulle relativi alle impronte digitali trasmessi ~~dall'unità~~ ⇒ dal sistema ⇐ centrale.
2. A norma dell'articolo ~~14~~ 34, lo Stato membro d'origine garantisce la sicurezza dei dati di cui al paragrafo 1 prima e durante la trasmissione ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale, nonché la sicurezza dei dati che esso riceve da ~~quest'ultima~~ ⇒ quest'ultimo ⇐.



elettronica dagli Stati membri all'unità ⇨ al sistema ⇐ centrale e viceversa. ~~La trasmissione dei dati su carta utilizzando il modulo riportato nell'allegato II o mediante altri supporti (dischetti, CD-ROM o altri supporti che saranno sviluppati e generalmente utilizzati in futuro) dovrebbe rimanere limitata ai casi di prolungati guasti tecnici.~~

3. Il numero di riferimento di cui all'articolo ~~5, paragrafo 1, lettera d) del regolamento Eurodac 11, lettera d), all'articolo 14, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 17, paragrafo 1,~~ rende possibile l'attribuzione univoca dei dati a una persona e allo Stato membro che trasmette i dati. Esso inoltre rende possibile asserire se tali dati si riferiscono ~~a un richiedente asilo o a una persona di cui agli articoli 8 o 11 del regolamento Eurodac 9, 14 o 17.~~
4. Il numero di riferimento inizia con la lettera o le lettere di identificazione che contraddistinguono lo Stato membro che ha trasmesso i dati, conformemente alla norma di cui all'elenco dell'allegato I. La lettera o le lettere di identificazione sono seguite dal codice che identifica la categoria di persone. I dati relativi ~~ai richiedenti asilo~~ ⇨ alle persone di cui all'articolo 9, paragrafo 1, ⇨ sono contrassegnati da "1", quelli relativi alle persone di cui all'articolo ~~8 del regolamento Eurodac 14, paragrafo 1,~~ da "2" e quelli relativi alle persone di cui all'articolo ~~11 del regolamento Eurodac 17~~ da "3".
5. L'~~unità centrale~~ ⇨ agenzia ⇨ definisce le procedure tecniche necessarie affinché gli Stati membri assicurino il ricevimento di dati univoci da parte ~~dell'unità~~ ⇨ del sistema ⇐ centrale.
64. L'~~unità~~ ⇨ Il sistema ⇐ centrale conferma il più rapidamente possibile il ricevimento dei dati trasmessi. A tal fine l'~~unità centrale~~ ⇨ agenzia ⇨ definisce i requisiti tecnici necessari ad assicurare che agli Stati membri sia fornita, se richiesta, la ricevuta di conferma.

#### *Articolo 25 ~~3~~*

#### **Effettuazione dei confronti e trasmissione dei risultati**

1. Gli Stati membri assicurano la trasmissione di dati relativi alle impronte digitali di qualità adeguata al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali. L'~~unità centrale~~ ⇨ agenzia ⇨ definisce la qualità adeguata dei dati relativi alle impronte digitali trasmessi, se necessario ad assicurare che i risultati del confronto ~~da essa~~ effettuato ⇨ dal sistema centrale ⇐ raggiungano un livello molto elevato di accuratezza. L'~~unità~~ ⇨ Il sistema ⇐ centrale verifica, non appena possibile, la qualità dei dati relativi alle impronte digitali trasmessi. Qualora essi non siano idonei al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali, l'~~unità~~ ⇨ il sistema ⇐ centrale ⇨ informa ⇐ ~~chiede allo~~ lo Stato membro ~~di trasmettere quanto prima,~~ ⇨ Lo Stato membro interessato trasmette ⇐ dati relativi alle impronte digitali qualitativamente ~~più~~ adeguati ⇨ usando lo stesso numero di riferimento dei precedenti dati ⇐.
2. L'~~unità~~ ⇨ Il sistema ⇐ centrale effettua i confronti seguendo l'ordine di arrivo delle richieste. Ogni richiesta deve essere esaminata entro 24 ore. ~~In caso di dati trasmessi per via elettronica,~~ ~~uno~~ Stato membro può chiedere che, per motivi di diritto interno, i confronti ritenuti particolarmente urgenti siano effettuati entro un'ora. Qualora questi tempi non possano essere rispettati a causa di circostanze che esulano dalla responsabilità dell'~~unità centrale~~ ⇨ agenzia ⇐, l'~~unità~~ ⇨ il sistema ⇐ centrale evade la richiesta in via prioritaria non appena dette circostanze sono venute meno. In tali casi l'~~unità centrale~~ ⇨ agenzia ⇐, se necessario ad

assicurare il ~~suo~~ funzionamento efficace ⇒ del sistema centrale ⇐, definisce i criteri per assicurare che le richieste siano evase in via prioritaria.

3. L'~~unità centrale~~ ⇒ agenzia ⇐, se necessario ad assicurare il ~~suo~~ funzionamento efficace ⇒ del sistema centrale ⇐, definisce le procedure operative per l'elaborazione dei dati ricevuti e per la trasmissione del risultato del confronto.

↓2725/2000/CE articolo 4, paragrafo 6  
(adattato)  
⇒nuovo

4. Il risultato del confronto è immediatamente controllato nello Stato membro d'origine ⇒ da un esperto in dattiloscopia ⇐. L'identificazione definitiva è effettuata dallo Stato membro d'origine in collaborazione con gli Stati membri interessati, a norma dell'articolo ~~15 32 della~~ ~~convenzione di~~ ~~☒~~ del regolamento ~~☒~~ Dublino.

Le informazioni, pervenute ~~dall'unità~~ ⇒ dal sistema ⇐ centrale, riguardanti dati comunque ritenuti inattendibili sono cancellate ~~e distrutte~~ non appena ne sia stata accertata l'inattendibilità.

↓nuovo

5. Se l'identificazione definitiva ai sensi del paragrafo 4 rivela che il risultato del confronto ricevuto dal sistema centrale è inesatto, gli Stati membri comunicano questa circostanza alla Commissione e all'agenzia.

↓ 407/2002/CE (adattato)  
⇒nuovo

#### *Articolo ~~26~~*

#### **Comunicazione tra gli Stati membri e l'~~unità~~ ⇒ il sistema ⇐ centrale**

I dati trasmessi dagli Stati membri ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale e viceversa utilizzano ~~i servizi generici di IDA di cui alla decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune per reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA) ⇒ l'infrastruttura di comunicazione dell'EURODAC ⇐. L'~~unità centrale~~ ~~☒~~ agenzia ~~☒~~, se necessario ad assicurare il ~~suo~~ funzionamento efficace ⇒ del sistema centrale ⇐, definisce le procedure tecniche necessarie all'utilizzo ~~dei servizi generici di IDA~~ ⇒ dell'infrastruttura di comunicazione ⇐.~~

~~Articolo 14~~  
**Sicurezza**

- ~~1. Lo Stato membro d'origine adotta le misure necessarie per:~~
- ~~a) vietare alle persone non autorizzate l'accesso alle installazioni nazionali in cui vengono effettuate le operazioni che spettano allo Stato membro in relazione alle finalità dell'Eurodac (controllo all'ingresso dell'installazione);~~
  - ~~b) impedire la lettura, la duplicazione, la rettifica o la cancellazione dei dati e dei supporti dei dati dell'Eurodac da parte di persone non autorizzate (controllo dei supporti dei dati);~~
  - ~~c) garantire che sia possibile verificare e stabilire a posteriori quali dati siano stati registrati nell'Eurodac, quando e da chi (controllo della registrazione dei dati);~~
  - ~~d) impedire la registrazione non autorizzata di dati nell'Eurodac, nonché qualsiasi modifica o cancellazione non autorizzata di dati ivi registrati (controllo dell'inserimento dei dati);~~
  - ~~e) garantire che le persone autorizzate all'uso dell'Eurodac accedano soltanto ai dati di loro competenza (controllo dell'accesso);~~
  - ~~f) garantire che sia possibile verificare e stabilire a quali autorità possano essere trasmessi i dati registrati nell'Eurodac mediante gli appositi dispositivi di trasmissione (controllo della trasmissione);~~
  - ~~g) impedire la lettura, la duplicazione, la rettifica o la cancellazione non autorizzate di dati, sia durante la trasmissione diretta alla banca dati centrale o in provenienza da essa, sia durante il trasporto dei loro supporti all'unità centrale o in provenienza da essa (controllo del trasporto).~~
- ~~2. Per quanto riguarda il funzionamento dell'unità centrale, la Commissione è responsabile dell'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.~~
- 

↓ 2725/2000/CE  
⇒ nuovo

*Articolo ~~27~~ 15*

**Accesso ai dati registrati nell'~~Eurodac~~EURODAC e loro rettifica o cancellazione**

1. Lo Stato membro d'origine può accedere ai dati da esso trasmessi che sono registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale, ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.
- Nessuno Stato membro può consultare i dati trasmessi da un altro Stato membro né può ricevere tali dati, ad eccezione di quelli risultanti dal confronto di cui all'articolo ~~4~~ 9, paragrafo 5.

2. Le autorità degli Stati membri che, ai sensi del paragrafo 1, hanno accesso ai dati registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale sono designate da ciascuno Stato membro, ~~il quale~~ ⇒ ai fini dell'articolo 1, paragrafo 1. La designazione indica la specifica unità competente a svolgere i compiti connessi all'applicazione del presente regolamento. Ogni Stato membro ⇐ comunica ☒ senza indugio ☒ alla Commissione ⇒ e all'agenzia ⇐ l'elenco di dette autorità ⇒ e le relative modifiche. L'agenzia pubblica l'elenco consolidato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Qualora l'elenco subisca modifiche, l'agenzia pubblica una volta all'anno un elenco consolidato aggiornato. ⇐
  
3. Fatte salve le cancellazioni effettuate a norma dell'articolo ~~6, dell'articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 12, paragrafo 4, lettera a)~~ 12 o dell'articolo 16, paragrafo 1, soltanto lo Stato membro d'origine ha il diritto di modificare i dati che ha trasmesso ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale, rettificandoli o integrandoli, ovvero di cancellarli.  
  
~~Qualora registri direttamente i dati nella banca dati centrale, lo Stato membro d'origine può provvedere direttamente a modificarli o cancellarli.~~  
  
~~Se lo Stato membro d'origine non registra direttamente i dati nella banca dati centrale, l'unità centrale li modifica o li cancella su richiesta dello stesso Stato membro.~~
  
4. Se uno Stato membro o l'~~unità centrale~~ ⇒ agenzia ⇐ è in possesso di indizi dai quali risulta che dati registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale sono di fatto inesatti, ne avvisa quanto prima lo Stato membro d'origine.  
  
~~Analogamente, s~~Se uno Stato membro è in possesso di indizi dai quali risulta che ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale sono stati registrati dati in modo non conforme al presente regolamento, ne avvisa ~~parimenti~~ quanto prima ⇒ l'agenzia, la Commissione e ⇐ lo Stato membro d'origine. Quest'ultimo controlla i dati in questione e, ove necessario, li modifica o cancella senza indugio.
  
5. L'~~unità centrale~~ ⇒ agenzia ⇐ non trasferisce né rende disponibili alle autorità di un paese terzo i dati registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale, se non specificamente autorizzata nell'ambito di un accordo ~~comunitario~~ dell'Unione sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente dell'esame di una domanda ~~d'asilo~~ ⇒ di protezione internazionale ⇐.

## ~~Articolo 22~~

### ~~Modalità di applicazione~~

- ~~1. Il Consiglio, deliberando alla maggioranza prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato, adotta le modalità di applicazione necessarie a:  
  
definire la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 7,~~

~~definire la procedura applicabile al congelamento dei dati, di cui all'articolo 12, paragrafo 1,~~

~~compilare le statistiche di cui all'articolo 12, paragrafo 2.~~

~~Nei casi in cui tali modalità di applicazione abbiano implicazioni finanziarie per le spese operative a carico degli Stati membri, il Consiglio delibera all'unanimità.~~

~~2. Le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 4 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.~~

#### *Articolo 28 ~~16~~*

#### **Conservazione delle registrazioni ~~da parte dell'unità centrale~~**

1. L'~~unità centrale~~ ⇒ agenzia ⇐ conserva le registrazioni di tutte ~~le operazioni di~~ i trattamenti dei dati avvenute ~~nell'unità~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale. Le registrazioni devono indicare lo scopo dell'accesso, la data, la durata, i dati trasmessi, i dati impiegati per l'interrogazione e il nome dell'unità che ha ~~immesso~~ ☒ inserito ☒ o estratto i dati, nonché le persone responsabili.
2. Le registrazioni possono essere utilizzate esclusivamente per controllare, a fini di protezione dei dati, l'ammissibilità del trattamento dei dati, nonché per garantire la sicurezza dei dati ai sensi dell'articolo ~~14~~ 34. Le registrazioni devono essere protette da adeguate misure contro l'accesso non autorizzato e sono cancellate ~~dopo~~ un anno ⇒ dopo la scadenza del periodo di conservazione di cui all'articolo 12 e all'articolo 16, paragrafo 1 ⇐, a meno che non siano necessarie per procedure di controllo già avviate.

---

⇓ nuovo

3. Ciascuno Stato membro adotta, in relazione al proprio sistema nazionale, le misure necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati ai paragrafi 1 e 2. Ciascuno Stato membro conserva altresì le registrazioni del personale debitamente autorizzato ad inserire e ad estrarre i dati.

---

↓ 2725/2000/CE (adattato)  
⇒ nuovo

#### *~~Articolo 23~~*

#### *~~Comitato~~*

~~1. La Commissione è assistita da un comitato.~~

~~2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.~~

~~Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.~~

~~3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.~~

#### *Articolo 29 ~~18~~*

### **Diritti dell'interessato delle persone interessate**

1. Lo Stato membro d'origine provvede a informare la persona soggetta al presente regolamento ⇒ per iscritto e se del caso oralmente, in una lingua a lei comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale ⇐:
  - a) dell'identità del responsabile del trattamento ed eventualmente del suo rappresentante;
  - b) ~~delle finalità~~ ☒ dello scopo ☒ per cui i ☒ suoi ☒ dati saranno trattati nell'ambito dell'~~Eurodac~~ EURODAC ⇒ , compresa una descrizione delle finalità del regolamento Dublino, conformemente all'articolo 4 del medesimo regolamento ⇐;
  - c) dei destinatari dei dati;
  - d) riguardo alla persona di cui all'articolo ~~4~~ 9 o all'articolo ~~8~~ 14, dell'esistenza di un obbligo di rilevamento delle ~~per rilevare le~~ sue impronte digitali;
  - e) dell'esistenza di un diritto di accesso ai dati che la riguardano e ~~di un diritto di rettifica di tali dati~~ ☒ del diritto di chiedere che i dati inesatti che la riguardano siano rettificati ☒ ⇒ o che i dati che la riguardano trattati illecitamente siano cancellati, nonché del diritto di ottenere informazioni sulle procedure da seguire per esercitare tali diritti, compresi gli estremi del responsabile del trattamento e delle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 31, paragrafo 1 ⇐.

Per quanto riguarda la persona di cui all'articolo ~~4~~ 9 o all'articolo ~~8~~ 14, le informazioni di cui alla lettera a) sono fornite all'atto del rilevamento delle sue impronte digitali.

Per quanto riguarda la persona di cui all'articolo ~~11~~ 17, le informazioni di cui alla lettera a) sono fornite al più tardi quando i dati che la concernono sono trasmessi ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale. Quest'obbligo non sussiste nei casi in cui fornire dette informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato.

↓ nuovo

È redatto un opuscolo comune contenente quanto meno le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Dublino, secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento Dublino. L'opuscolo dev'essere scritto in modo chiaro e semplice, in una lingua comprensibile all'interessato o che si può ragionevolmente supporre tale.

Se la persona soggetta al presente regolamento è un minore, gli Stati membri provvedono a comunicare le informazioni in modo consono alla sua età.

2. In ciascuno Stato membro ~~le persone interessate~~ gli interessati possono, secondo le leggi, i regolamenti e le procedure di tale Stato, esercitare i diritti di cui all'articolo 12 della direttiva 95/46/CE.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere la comunicazione dei dati ad essi relativi registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale e dello Stato membro che li ha trasmessi ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale, fermo restando l'obbligo di fornire altre informazioni ai sensi dell'articolo 12, lettera a), della direttiva 95/46/CE. L'accesso ai dati può essere autorizzato soltanto da uno Stato membro.

3. In ciascuno Stato membro tutti gli interessati possono chiedere che i dati di fatto inesatti siano rettificati o che i dati registrati ~~illegalmente~~ illecitamente siano cancellati. La rettifica e la cancellazione vengono effettuate senza eccessivo ritardo dallo Stato membro che ha trasmesso i dati, secondo le proprie leggi, regolamenti e procedure.

4. Se i diritti di rettifica e di cancellazione vengono esercitati in uno Stato membro diverso da quello o da quelli che hanno trasmesso i dati, le autorità di detto Stato membro prendono contatto con le autorità dello Stato membro o degli Stati membri in questione affinché questi verifichino l'esattezza dei dati, nonché la ~~legalità~~ liceità della loro trasmissione e registrazione ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale.

5. Qualora risulti che i dati registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale sono di fatto inesatti o vi sono stati registrati ~~illegalmente~~ illecitamente, lo Stato membro che li ha trasmessi li rettifica o li cancella a norma dell'articolo ~~15~~ 27, paragrafo 3. Lo Stato membro conferma per iscritto agli interessati, senza eccessivo indugio, di aver adottato le opportune misure per rettificare o cancellare i dati che li riguardano.

6. Ove contesti che i dati registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale sono di fatto inesatti o vi sono stati registrati illegalmente, lo Stato membro che li ha trasmessi indica per iscritto ~~alle persone interessate~~ agli interessati, senza eccessivo indugio, i motivi per cui rifiuta di rettificare o cancellare i dati in questione.

Lo Stato membro deve anche fornire agli interessati le informazioni relative alle azioni che possono avviare se non accettano le spiegazioni fornite. Le informazioni riguardano anche le modalità per proporre ricorso o se del caso presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato membro, nonché l'assistenza finanziaria o di altro tipo disponibile secondo le leggi, i regolamenti e le procedure di tale Stato membro.

7. Ogni richiesta a norma dei paragrafi 2 e 3 deve contenere tutti i particolari necessari per l'identificazione ~~della persona interessata~~ dell'interessato, comprese le impronte digitali. Questi dati sono utilizzati unicamente ai fini dell'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 2 e 3 e vengono distrutti subito dopo.

8. Le autorità competenti degli Stati membri collaborano attivamente fra di loro per rendere rapidamente effettivo l'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.

↓nuovo

9. Se una persona chiede la comunicazione dei dati che la riguardano in conformità del paragrafo 2, l'autorità competente conserva una registrazione della richiesta sotto forma di documento scritto, che mette senza indugio a disposizione delle autorità nazionali di controllo, su loro richiesta.

↓ 2725/2000/CE (adattato)

⇒nuovo

- ~~9.~~ 10. In ciascuno Stato membro l'autorità nazionale di controllo assiste ~~gli~~ l'interessato ⇒ , su sua richiesta, ⇐ nell'esercizio dei ~~loro~~ suoi diritti, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE.

- ~~10.~~ 11. L'autorità nazionale di controllo dello Stato membro che ha trasmesso i dati e l'autorità nazionale di controllo dello Stato membro in cui ~~la persona interessata~~ l'interessato si trova ~~le~~ gli prestano assistenza e, a richiesta, consulenza nell'esercizio dei suoi diritti di rettifica o di cancellazione. Le autorità nazionali di controllo dei due Stati cooperano a tal fine. Le richieste di assistenza possono essere rivolte all'autorità nazionale di controllo dello Stato membro in cui ~~la persona~~ l'interessato si trova, che le trasmette all'autorità dello Stato membro che ha trasmesso i dati. ~~La persona interessata può, inoltre, richiedere l'assistenza e la consulenza dell'autorità comune di controllo di cui all'articolo 20.~~

- ~~11.~~ 12. In ciascuno Stato membro qualsiasi persona alla quale sia stato rifiutato il diritto di accesso di cui al paragrafo 2 può proporre ricorso o, se del caso, può presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato secondo le leggi, i regolamenti e le procedure di detto Stato.

- ~~12.~~ 13. Chiunque può, secondo le leggi, i regolamenti e le procedure dello Stato membro che ha trasmesso i dati, proporre ricorso o, se del caso, presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato in merito ai dati che lo riguardano e che sono registrati ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale, al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi del paragrafo 3. Alle autorità nazionali di controllo è fatto obbligo di prestare assistenza e, a richiesta, consulenza ~~alla persona interessata~~ all'interessato, ai sensi del paragrafo ~~10~~ 13, per tutto l'iter processuale.

### Articolo ~~30~~ 19

#### ⊗ **Vigilanza dell' ~~A~~ autorità nazionale di controllo**

1. Ciascuno Stato membro dispone che ~~la~~ l'autorità o le autorità nazionali di controllo designate a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE controllino in modo indipendente, secondo la propria legislazione interna, che il trattamento dei dati a carattere personale da parte dello Stato membro in questione, nonché la loro trasmissione ~~all'unità~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale avvengano ~~legalmente~~ lecitamente e ai sensi del presente regolamento.

2. Ogni Stato membro garantisce che la rispettiva autorità nazionale di controllo possa avvalersi della consulenza di persone in possesso di adeguate conoscenze in materia di impronte digitali.

---

↓ nuovo

#### *Articolo 31*

### **Vigilanza del garante europeo della protezione dei dati**

1. Il garante europeo della protezione dei dati controlla che tutte le attività di trattamento dei dati personali relative all'EURODAC, in particolare da parte dell'agenzia, siano effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 e del presente regolamento.
2. Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché almeno ogni quattro anni sia svolto un controllo delle attività di trattamento dei dati personali effettuate dall'agenzia, conformemente alle norme di revisione internazionali. Una relazione su tale controllo è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, all'agenzia, alla Commissione e alle autorità nazionali di controllo. All'agenzia è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell'adozione della relazione.

#### *Articolo 32*

### **Cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati**

1. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, cooperano attivamente nell'ambito delle rispettive responsabilità e assicurano la vigilanza coordinata dell'EURODAC.
2. Se necessario, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, essi si scambiano informazioni pertinenti, si assistono vicendevolmente nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiano problemi inerenti all'esercizio di una vigilanza indipendente o all'esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati, se necessario.
3. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono a tale scopo almeno due volte l'anno. I costi di tali riunioni e la gestione delle stesse sono a carico del garante europeo della protezione dei dati. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente, se necessario. Ogni due anni è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e all'agenzia una relazione congiunta sulle attività svolte.

### *Articolo 33*

#### **Protezione dei dati personali a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi**

1. Al trattamento dei dati personali effettuato a fini di contrasto in conformità del presente regolamento si applica la decisione quadro 2008/977/GAI.
2. Il trattamento dei dati personali da parte di Europol ai sensi del presente regolamento è effettuato conformemente alla decisione 2009/371/GAI.
3. I dati personali ottenuti dall'EURODAC in virtù del presente regolamento sono trattati soltanto a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi.
4. I dati personali che uno Stato membro o Europol hanno ottenuto dall'EURODAC in virtù del presente regolamento sono cancellati dagli archivi nazionali e da quelli di Europol dopo un mese, salvo se necessari ai fini di specifiche indagini penali svolte da quello Stato membro o da Europol.
5. L'autorità nazionale competente designata a norma della decisione quadro 2008/977/GAI controlla la liceità del trattamento dei dati personali effettuato ai sensi del presente regolamento dagli Stati membri, nonché il trasferimento di tali dati all'EURODAC e dall'EURODAC.

### *Articolo 34*

#### **Sicurezza dei dati**

1. Lo Stato membro competente garantisce la sicurezza dei dati prima e nel corso della trasmissione al sistema centrale.
2. Ciascuno Stato membro, in relazione al proprio sistema nazionale, adotta le misure necessarie, compreso un piano di sicurezza, al fine di:
  - a) proteggere fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani di emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;
  - b) negare alle persone non autorizzate l'accesso alle strutture nazionali nelle quali lo Stato membro effettua operazioni ai fini dell'EURODAC (controlli all'ingresso delle strutture);
  - c) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati);
  - d) impedire che siano inseriti dati senza autorizzazione e che sia presa visione, senza autorizzazione, di dati personali memorizzati o che essi siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo della conservazione);
  - e) impedire che i dati siano trattati nell'EURODAC senza autorizzazione e che i dati trattati nell'EURODAC siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'inserimento dei dati);

- f) garantire che le persone autorizzate ad accedere all'EURODAC abbiano accesso soltanto ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso, ricorrendo a identità di utente individuali e uniche e utilizzando esclusivamente modalità di accesso riservato (controllo dell'accesso ai dati);
  - g) garantire che tutte le autorità con diritto di accesso all'EURODAC creino profili che descrivano le funzioni e le responsabilità delle persone autorizzate ad accedere ai dati e ad inserire, aggiornare, cancellare e consultare i dati, e mettano senza indugio tali profili a disposizione delle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 25 della decisione quadro 2008/977/GAI, su richiesta di queste ultime (profili personali);
  - h) garantire la possibilità di verificare e stabilire a quali organismi possano essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature di comunicazione dei dati (controllo della comunicazione);
  - i) garantire che sia possibile verificare e stabilire quali dati siano stati trattati nell'EURODAC, quando, da chi e per quale scopo (controllo della registrazione dei dati);
  - j) impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che all'atto della trasmissione di dati personali dall'EURODAC o verso l'EURODAC, oppure durante il trasporto dei supporti di dati, tali dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo del trasporto);
  - k) controllare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure di carattere organizzativo relative al controllo interno per garantire l'osservanza del presente regolamento (autocontrollo).
3. L'agenzia adotta le misure necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati al paragrafo 2 per quanto riguarda il funzionamento dell'EURODAC, compreso un piano di sicurezza.

#### *Articolo 35*

#### **Divieto di trasferire dati a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato**

I dati personali provenienti dalla banca dati centrale dell'EURODAC, trasmessi a uno Stato membro o ad Europol in virtù del presente regolamento, non sono trasferiti a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato stabiliti all'interno o all'esterno dell'Unione europea, né sono messi a loro disposizione. Questo divieto non pregiudica il diritto degli Stati membri di trasferire tali dati a paesi terzi cui si applica il regolamento Dublino.

#### *Articolo 36*

#### **Registrazione e documentazione**

1. Gli Stati membri ed Europol provvedono affinché tutti i trattamenti dei dati derivanti dalle richieste di confronto con i dati EURODAC ai sensi del presente regolamento siano registrate o documentate per verificare l'ammissibilità della richiesta, per controllare la liceità del trattamento dei dati, l'integrità e la sicurezza dei dati, e ai fini dell'autocontrollo.
2. Il registro o la documentazione indicano in ogni caso:

- a) lo scopo esatto della richiesta di confronto, compresa la forma di reato di terrorismo o altro reato grave in questione e, per Europol, lo scopo esatto della richiesta di confronto;
  - b) il riferimento del rispettivo fascicolo nazionale;
  - c) la data e l'ora esatta della richiesta di confronto inviata al sistema centrale dell'EURODAC dal punto di accesso nazionale;
  - d) l'autorità che ha chiesto l'accesso per il confronto e il responsabile che ha presentato la richiesta ed elaborato i dati;
  - e) se è stata esperita la procedura d'urgenza di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e la decisione presa in merito alla verifica a posteriori;
  - f) i dati usati per il confronto;
  - g) conformemente alle disposizioni nazionali o alle disposizioni della decisione Europol, l'identificazione del funzionario che ha effettuato la consultazione e del funzionario che ha ordinato di consultare i dati o di fornirli.
3. Le registrazioni o i documenti sono usati solo ai fini del controllo della liceità del trattamento dei dati e per garantire la sicurezza dei dati. Soltanto le registrazioni che non contengono dati personali possono essere usate ai fini del controllo e della valutazione di cui all'articolo 38. Le autorità nazionali di controllo competenti a verificare l'ammissibilità della richiesta e controllare la liceità del trattamento dei dati, l'integrità e la sicurezza dei dati, hanno accesso a tali registrazioni, su loro richiesta, per l'adempimento delle loro funzioni.
- 

↓ 2725/2000/CE  
⇒ nuovo

*Articolo ~~37~~ 17*  
**Risarcimento dei danni**

1. Le persone e gli Stati membri che hanno subito un danno in conseguenza di un trattamento illecito di dati o di qualsiasi altro atto incompatibile con le disposizioni del presente regolamento hanno diritto di ottenere un risarcimento dallo Stato membro responsabile del pregiudizio. Lo Stato membro è esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile.
2. Ogni Stato membro è responsabile per i danni causati ~~alla banca dati~~ ⇒ al sistema ⇐ centrale in caso di inosservanza da parte sua degli obblighi derivanti dal presente regolamento, tranne nel caso e nei limiti in cui ~~la Commissione~~ ⇒ l'agenzia o un altro Stato membro ⇐ abbia omesso di adottare misure ragionevolmente idonee ad evitare i danni o a minimizzarne gli effetti.
3. Le azioni proposte contro uno Stato membro per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dalle leggi dello Stato membro convenuto.

## CAPO VIII

### MODIFICHE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1077/2011

#### *Articolo 38*

#### **Disposizioni che modificano il regolamento (UE) n. 1077/2011**

1. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 5  
Compiti relativi a Eurodac*

Con riguardo a Eurodac, l'agenzia svolge:

**a)** i compiti attribuiti all'agenzia conformemente al regolamento (UE) n. ..../.... [del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"EURODAC" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. {.../...}];

**b)** i compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico di Eurodac."

2. L'articolo 12, paragrafo 1, è così modificato:

a) le lettere t), u) e v) sono sostituite dalle seguenti:

"t) adotta le relazioni sul funzionamento tecnico del SIS II in conformità dell'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 66, paragrafo 4, della decisione 2007/533/GAI, e del VIS in conformità dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 e dell'articolo 17, paragrafo 3, della decisione 2008/633/GAI; e sul funzionamento di Eurodac in conformità dell'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. ..../.... [del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"EURODAC" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. {.../...} che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto;

u) adotta la relazione annuale sulle attività del sistema centrale di Eurodac conformemente all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. ..../.... [del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"EURODAC" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. ..../....];

v) presenta osservazioni sulle relazioni del garante europeo della protezione dei dati relative ai controlli di cui all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1987/2006, all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008 e all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. ..../.... [del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"EURODAC" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. .../....] e assicura adeguato seguito ai controlli;"

b) la lettera x) è sostituita dalla seguente:

"x) elabora statistiche sulle attività del sistema centrale di Eurodac conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. ..../.... [del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"EURODAC" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. .../....];"

c) la lettera z) è sostituita dalla seguente:

"z) provvede alla pubblicazione annuale dell'elenco delle autorità designate conformemente all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. ..../.... [del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"EURODAC" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. .../....];".

3. All'articolo 15, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Europol e Eurojust possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori quando sono all'ordine del giorno questioni concernenti il SIS II, in relazione all'applicazione della decisione 2007/533/GAI. Europol può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore anche quando sono all'ordine del giorno questioni concernenti il VIS, in relazione all'applicazione della decisione 2008/633/GAI, o questioni concernenti Eurodac, in relazione all'applicazione del regolamento (UE) n. ..../.... [del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"EURODAC" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. .../....];".

4. L'articolo 17 è così modificato:

a) al paragrafo 5, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) fatto salvo l'articolo 17 dello statuto, stabilisce le clausole di riservatezza per conformarsi, rispettivamente, all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1987/2006, dell'articolo 17 della decisione 2007/533/GAI, all'articolo 26, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 767/2008 e all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. ..../.... [del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"EURODAC" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. .../....];"

b) al paragrafo 6, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) relazioni sul funzionamento tecnico di ogni sistema IT su larga scala di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera t), e la relazione annuale sulle attività del sistema centrale di Eurodac di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera u), sulla base dei risultati del controllo e della valutazione".

5. All'articolo 19, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Sia Europol che Eurojust può nominare un rappresentante in seno al gruppo consultivo SIS II. Europol può nominare anche un rappresentante in seno ai gruppi consultivi VIS ed Eurodac".

↓ 2725/2000/CE (adattato)  
⇒ nuovo

## CAPO ~~VII~~ IX

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo ~~39~~ 21

##### Spese

1. Le spese connesse all'istituzione e alla gestione ~~dell'unità centrale~~ ⇒ del sistema centrale e dell'infrastruttura di comunicazione ⇐ sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea.
2. Le spese per ~~le unità~~ i ⇒ punti di accesso ⇐ nazionali, incluse quelle per il loro collegamento con ~~la banca dati~~ ⇒ il sistema ⇐ centrale, sono a carico dei singoli Stati membri.
3. Gli Stati membri ed Europol istituiscono e mantengono a loro spese l'infrastruttura tecnica necessaria all'attuazione del presente regolamento e si fanno carico degli oneri derivanti dalle richieste di confronto con i dati EURODAC a fini di prevenzione, accertamento e indagine dei reati di cui al presente regolamento.
- ~~3. Le spese di trasmissione dei dati inviati dallo Stato membro d'origine e dei risultati del confronto inviati a tale Stato sono a carico di quest'ultimo.~~

#### Articolo ~~40~~ 24

##### Relazione annuale, monitoraggio e valutazione

1. ~~La Commissione~~ ⇒ L'agenzia ⇐ trasmette annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attività ~~dell'unità~~ ⇒ del sistema ⇐ centrale. La relazione annuale contiene anche informazioni sulla gestione e le prestazioni dell'~~Eurodac~~ EURODAC, misurate sulla base di indicatori quantitativi predeterminati per gli obiettivi di cui al paragrafo 2.

2. ~~La Commissione~~ ⇒ L'agenzia ⇐ provvede affinché vengano attivate ~~le sistemi~~  
⊗ procedure ⊗ ~~attie~~ a monitorare il funzionamento ~~dell'unità~~ ⇒ del sistema ⇐ centrale in rapporto a determinati obiettivi di produzione, economicità e qualità del servizio.
  3. ~~La Commissione sottopone periodicamente a valutazione il funzionamento dell'unità centrale allo scopo di accertare il rapporto di efficacia dei costi rispetto agli obiettivi conseguiti e di fornire direttive per migliorare l'efficienza del suo futuro funzionamento.~~
  4. ~~Un anno dopo l'inizio dell'attività dell'Eurodac, la Commissione presenta una relazione valutativa sull'operato dell'unità centrale focalizzata sul livello della domanda in rapporto alle attese e sui problemi operativi e gestionali alla luce dell'esperienza acquisita, allo scopo di individuare i possibili miglioramenti da introdurre nel breve termine nel suo funzionamento pratico.~~
- 

↓ nuovo

3. Ai fini della manutenzione tecnica, delle relazioni e delle statistiche, l'agenzia ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti i trattamenti effettuati nel sistema centrale.
  4. Ogni due anni l'agenzia presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al garante europeo della protezione dei dati una relazione sul funzionamento tecnico del sistema centrale, ivi compresa la sua sicurezza.
- 

↓ 2725/2000/CE  
⇒ nuovo

5. Tre anni dopo ~~l'inizio dell'attività dell'Eurodac~~ ⇒ la data di decorrenza di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 46, paragrafo 2 ⇐, e successivamente ogni ~~sei~~  
⇒ quattro ⇐ anni, la Commissione presenta una valutazione complessiva ~~del sistema~~  
dell'EURODAC, nella quale analizza i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi, valuta se continuano a sussistere i motivi che ne avevano giustificato l'istituzione e studia le eventuali implicazioni per la sua futura attività ⇒, formulando, se del caso, le raccomandazioni necessarie ⇐. ⇒ La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. ⇐
- 

↓ nuovo

6. Gli Stati membri forniscono all'agenzia e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 4 e 5.
7. L'agenzia fornisce alla Commissione le informazioni necessarie per presentare le valutazioni globali di cui al paragrafo 5.
8. Gli Stati membri ed Europol predispongono ciascuno una relazione annuale sull'efficacia del confronto dei dati relativi alle impronte digitali con i dati EURODAC a fini di contrasto, in cui

figurino informazioni e statistiche sulla finalità precisa del confronto, compreso il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave, il numero di richieste di confronto, il numero e il tipo di casi in cui si è giunti a un'identificazione, nonché sulla necessità di trattare casi eccezionali d'urgenza, sui casi d'urgenza effettivamente trattati e sui casi di cui l'autorità di verifica non ha confermato l'urgenza dopo la verifica a posteriori. Tali relazioni sono trasmesse alla Commissione.

9. L'agenzia, gli Stati membri ed Europol forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di valutazione di cui al paragrafo 5. Tali informazioni non mettono a repentaglio i metodi di lavoro e non comprendono indicazioni sulle fonti, sui membri del personale o sulle indagini delle autorità designate.

---

↓ 2725/2000/CE (adattato)  
⇒ nuovo

#### Articolo ~~41~~ 25

##### **Sanzioni**

Gli Stati membri  adottano le misure necessarie per  ~~garantiscono~~ garantire che ~~qualsiasi~~  ogni  ~~trattamento~~ uso dei dati ~~registrati~~  inseriti  ~~nella banca dati~~ ⇒ nel sistema ⇐ centrale contrario allo scopo dell'~~Eurodac~~ EURODAC quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, sia ~~oggetto di adeguate sanzioni~~  passibile di sanzioni, anche a carattere amministrativo e/o penale in conformità della legislazione nazionale, che siano effettive, proporzionate e dissuasive .

#### Articolo ~~42~~ 26

##### **Applicazione territoriale**

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai territori a cui non si applica ~~la~~ convenzione di  il regolamento  Dublino.

---

↓ nuovo

#### Articolo 43

##### **Notifica delle autorità designate e delle autorità di verifica**

1. Entro [tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità designate e notificano senza indugio le eventuali modifiche.
2. Entro [tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità di verifica e notificano senza indugio le eventuali modifiche.

3. Entro [tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] Europol notifica alla Commissione la sua autorità di verifica e il punto di accesso nazionale designato, e notifica senza indugio le eventuali modifiche.
4. La Commissione pubblica annualmente le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

---

↓ nuovo

*Articolo 44*  
**Disposizione transitoria**

I dati congelati nel sistema centrale in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio sono sbloccati e contrassegnati in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del presente regolamento alla data di cui all'articolo 46.

*Articolo 45*  
**Abrogazione**

Il regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, e il regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio sono abrogati con effetto dalla data di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

I riferimenti ai regolamenti abrogati vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

---

↓ 2725/2000/CE articolo 27 (adattato)  
⇒ nuovo

*Articolo ~~46~~ 27*  
**Data di entrata in vigore e decorrenza dell'applicazione**

1. Il presente regolamento entra in vigore il ~~giorno della~~ ☒ ventesimo giorno successivo alla ☒ pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ~~delle Comunità europee~~ ☒ dell'Unione europea ☒.
2. Il presente regolamento si applica ⇨ due anni dopo essere entrato in vigore. ⇐ ~~ed Eurodac inizia la propria attività a decorrere dalla data in cui la Commissione lo pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, non appena siano soddisfatte le seguenti condizioni:~~
  - a) ~~ciascuno Stato membro abbia notificato alla Commissione di aver espletato i preparativi tecnici necessari per trasmettere dati all'unità centrale, secondo le modalità di applicazione adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7 e per conformarsi alle modalità di applicazione adottate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5 e~~

~~b) la Commissione abbia espletato i preparativi tecnici necessari affinché l'unità centrale inizi a funzionare secondo le modalità di applicazione adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7 e dell'articolo 12, paragrafo 5.~~

---

↓ nuovo

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione e all'agenzia di aver espletato i preparativi tecnici necessari per trasmettere i dati al sistema centrale, quanto prima e in ogni caso non oltre due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
  4. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
- 

↓ 2725/2000/CE

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

---

↓ 407/2002/CE ⇒ nuovo
--------------------------

### **Allegato I**

#### **Formato per lo scambio dei dati relativi alle impronte digitali**

È stabilito il seguente formato per lo scambio di dati relativi alle impronte digitali:

~~ANSI/NIST – CSL 1 1993~~ ⇒ ANSI/NIST-ITL 1a-1997, Ver.3, giugno 2001 (INT-1) ⇔ e qualsiasi altro futuro sviluppo di questo standard.

#### **Norma per le lettere che contraddistinguono lo Stato membro**

Si applica la seguente norma ISO: ISO 3166 – codice di 2 lettere.

**ALLEGATO II**

## EURODAC – Modulo per le impronte digitali


1.	Numero di riferimento			
2.	Luogo di presentazione della domanda d'asilo o luogo in cui il cittadino di un paese terzo o l'apolide è stato fermato			
3.	Data di presentazione della domanda d'asilo o data alla quale il cittadino di un paese terzo o l'apolide è stato fermato			
4.	Sesso			
5.	Data alla quale sono state rilevate le impronte digitali			
6.	Data alla quale i dati sono stati trasmessi al sistema centrale			

105 mm dal margine superiore del modulo


155 mm dal margine superiore del modulo

205 mm dal margine superiore del modulo

### IMPRONTE ASSUNTE PER ROTAZIONE



### IMPRONTE ASSUNTE PER SOVRAPPOSIZIONE





**ALLEGATO II**  
**Regolamenti abrogati**  
**(di cui all'articolo 45)**

Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio (GU L 316 del 15.12.2000,  
pag. 1)

Regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 1)

**ALLEGATO III**  
**Tavola di concordanza**

<b>Regolamento (CE) n. 2725/2000</b>	<b>Il presente regolamento</b>
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2, primo comma	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma	soppresso
Articolo 1, paragrafo 2, terzo comma	Articolo 3, paragrafo 4
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 1, paragrafo 3
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3, paragrafo 1	soppresso
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 8
Articolo 3, paragrafo 4	soppresso
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 9, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 5
Articolo 4, paragrafo 2	soppresso
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 9, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 4	Articolo 9, paragrafo 4
Articolo 4, paragrafo 5	Articolo 9, paragrafo 5
Articolo 4, paragrafo 6	Articolo 25, paragrafo 4
Articolo 5	Articolo 11
Articolo 6	Articolo 12
Articolo 7	Articolo 13
Articolo 8	Articolo 14

Articolo 9	Articolo 15
Articolo 10	Articolo 16
Articolo 11, paragrafi 1-4	Articolo 17, paragrafi 1-4
Articolo 11, paragrafo 5	soppresso
Articolo 12	Articolo 18
Articolo 13	Articolo 23
Articolo 14	soppresso
Articolo 15	Articolo 27
Articolo 16	Articolo 28
Articolo 17	Articolo 37
Articolo 18	Articolo 29
Articolo 19	Articolo 30
Articolo 20	soppresso
Articolo 21	Articolo 39
Articolo 22	soppresso
Articolo 23	soppresso
Articolo 24	Articolo 40
Articolo 25	Articolo 24
Articolo 26	Articolo 42
Articolo 27	Articolo 46

**Regolamento (CE)  
n. 407/2002**

**Il presente regolamento**

Articolo 2

Articolo 24

Articolo 3

Articolo 25

Articolo 4

Articolo 26

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 3

Allegato I

Allegato I

Allegato II

soppresso

## SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA**

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

### **2. MISURE DI GESTIONE**

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

### **3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA**

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
  - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
  - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti [dell'organismo]*
  - 3.2.3. *Incidenza prevista sulle risorse umane [dell'organismo]*
  - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
  - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

## SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA

### 11. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

#### 11.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'“EURODAC” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. [.../...] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] e per le richieste di confronto con i dati EURODAC presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

#### 11.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB<sup>44</sup>

Settore Affari interni (titolo 18)

Attività: Agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (capitolo 18 02 11)

#### 11.3. Natura della proposta/iniziativa

- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**
- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**<sup>45</sup>
- La proposta/iniziativa riguarda la **proroga di un'azione esistente**
- La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

#### 11.4. Obiettivi

##### 11.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Non pertinente

##### 11.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico n. 1

<sup>44</sup> ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).  
<sup>45</sup> A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

**Contribuire al completamento del sistema comune europeo di asilo adottando standard comuni di protezione più elevati, sostenendo la cooperazione pratica e aumentando la solidarietà all'interno dell'UE e tra l'UE e i paesi terzi, con l'appoggio del Fondo europeo per i rifugiati.**

**Obiettivo specifico n. 2**

**Favorire la prevenzione, l'accertamento e l'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi**

Attività ABM/ABB interessate

**18 02 - Solidarietà – Frontiere esterne, rimpatri, visti e libera circolazione delle persone**

### 11.4.3. Risultati e incidenza previsti

*Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.*

Rispetto alla proposta precedente [COM (2010) 555 definitivo], la presente proposta mantiene i miglioramenti del sistema per quanto riguarda nuove funzioni incentrate sull'asilo, aggiungendo al contempo la funzione di consultazione a fini di contrasto proposta in origine nei documenti COM (2009) 342 definitivo e COM (2009) 344 definitivo.

La proposta è intesa a gestire e proteggere meglio i dati degli interessati e al tempo stesso ad agevolare le procedure applicate dagli Stati membri per stabilire lo Stato membro competente per la valutazione di una domanda di asilo. È destinata ad agevolare la prevenzione, l'accertamento e l'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi autorizzando l'accesso all'EURODAC per la consultazione a fini di contrasto.

### 11.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

*Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.*

Per quanto riguarda i miglioramenti dell'efficienza dell'EURODAC e la migliore organizzazione della protezione dei dati, si assumerebbero come indicatori le statistiche annuali sul funzionamento dell'EURODAC, che indicherebbero le risposte mancate o errate, i ritardi nelle trasmissioni ecc., insieme alla valutazione quadriennale dell'EURODAC. La sostituzione del "contrassegno" dei dati al "congelamento" dei dati previsto dal regolamento originale dovrebbe essere effettuata dall'agenzia IT entro due anni dalla pubblicazione del presente regolamento. Il successo nell'applicazione sarà misurato in base alla relazione annuale sull'EURODAC, da cui si desumerà il numero dei casi contrassegnati, e alle risposte contenute nella valutazione quadriennale trasmessa dagli Stati membri, che permetterà di constatare se tali informazioni abbiano permesso un ritrasferimento al paese che avrebbe dovuto ospitare la persona cui i dati si riferiscono. Il cambiamento delle norme sulla cancellazione dei dati è destinato a garantire che nell'EURODAC non siano conservati dati di cittadini dell'UE. Questo può essere verificato al momento in cui altri paesi aderiranno all'UE (come la Croazia) per garantire che i dati relativi a cittadini croati siano cancellati automaticamente. Gli effetti di questo cambiamento saranno riferiti nella valutazione quadriennale.

Per quanto riguarda l'agevolazione della prevenzione, dell'accertamento e dell'indagine dei reati di terrorismo e altri reati gravi, sarebbero assunti come indicatori le statistiche sul numero di reati di terrorismo e altri reati gravi prevenuti, accertati e indagati grazie a una consultazione dell'EURODAC a fini di contrasto. Le modifiche di tecnologia dell'informazione volte a permettere il confronto con le impronte digitali latenti dovrebbero essere completate dall'agenzia IT due anni dopo la pubblicazione del presente regolamento. Non si può prevedere il numero di richieste che saranno effettuate a fini di contrasto, ma anche se fosse possibile risolvere o prevenire soltanto un piccolo numero di reati gravi nel corso di molti anni, l'investimento sarebbe meritato. La proposta prevede notevoli salvaguardie per impedire un uso eccessivo degli strumenti di accesso a fini di contrasto (deve trattarsi di un reato grave ai sensi del mandato di arresto europeo e dev'essere stato effettuato preliminarmente un controllo a norma del trattato di Prüm); di conseguenza, un indicatore di

successo sarà costituito dal fatto che le richieste siano limitate a quelle che rientrano in questi limiti ristretti.

Gli strumenti statistici sono previsti all'articolo 40 della rifusione.

## **11.5. Motivazione della proposta/iniziativa**

### *11.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine*

La relazione che precede la proposta indica, ai paragrafi 1, 3, 5 e 7, le seguenti necessità.

Affinché gli Stati membri possano essere informati circa lo status di quei richiedenti che in realtà hanno già ottenuto protezione internazionale presso uno Stato membro, è necessario sbloccare i dati sui rifugiati (ovvero renderli consultabili).

Per poter facilitare ulteriormente l'applicazione del regolamento Dublino, gli Stati membri devono indicare nell'EURODAC che applicano la clausola di sovranità o la clausola umanitaria previste da quel regolamento; in altri termini lo Stato membro interessato dovrà indicare che si riconosce competente per l'esame della domanda di un richiedente per il quale non sarebbe di norma competente in base ai criteri del regolamento Dublino.

Per garantire la coerenza dell'acquis in materia di asilo, si propone di estendere il campo di applicazione del regolamento alla protezione sussidiaria.

Ai fini della coerenza dell'acquis in materia di asilo, si propone di allineare il periodo di conservazione dei dati relativi a cittadini di paesi terzi o apolidi cui sono state rilevate le impronte digitali in relazione all'attraversamento irregolare della frontiera esterna con il periodo durante il quale l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento Dublino attribuisce la competenza in base alle suddette informazioni (un anno).

In base ai risultati dei negoziati in sede di Consiglio, è stato introdotto un nuovo articolo affinché gli Stati membri siano informati sullo status dell'interessato (richiedente asilo o irregolare). L'articolo dispone che gli Stati membri siano informati anche se una data persona, i cui dati figurano nella banca dati, è stata trasferita mediante una procedura di presa in carico a norma del regolamento Dublino ovvero se quella persona ha lasciato il territorio degli Stati membri volontariamente o in esito a una decisione di rimpatrio o a un provvedimento di allontanamento.

Per agevolare la prevenzione, l'accertamento e l'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi, sarà autorizzato l'accesso all'EURODAC per la consultazione a fini di contrasto.

### *11.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea*

Europol sostiene che la criminalità transfrontaliera è in espansione e rappresenta uno dei pericoli più gravi per la nostra società. Senza una cooperazione adeguata ed efficiente tra le autorità di contrasto degli Stati membri, ivi compreso l'accesso alle informazioni in possesso di altri Stati membri, per tali autorità sarà molto difficile, se non impossibile, adempiere i loro compiti relativi alla prevenzione, all'accertamento e all'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi, e quindi combattere efficacemente la criminalità transfrontaliera. Data la natura

stessa di questi reati, occorrono strumenti a livello dell'UE per porre le basi di una cooperazione tra Stati membri.

Inoltre, un'azione a livello europeo contribuirà a garantire l'applicazione di norme armonizzate sulla protezione dei dati; un livello armonizzato di protezione sarebbe difficilmente ottenibile se gli Stati membri dovessero legiferare da soli. La mancanza di interventi a livello dell'UE sarebbe deleteria per la protezione dei dati, in quanto costringe le autorità di contrasto a trattare un numero di dati molto maggiore di quello richiesto per accedere a un repertorio centrale di dati disponibili. Inoltre, poiché le salvaguardie non sarebbero armonizzate nell'UE, il livello di protezione dei singoli individui per quanto riguarda la protezione dei loro dati personali potrebbe variare notevolmente tra uno Stato membro e un altro. Le autorità di contrasto, infatti, dovrebbero presentare richieste di dati a tutti gli Stati membri, piuttosto che una sola richiesta allo Stato membro interessato. Tutte queste richieste impongono in fin dei conti di trattare un numero di dati molto maggiore, il che compromette di per sé la protezione dei dati.

Poiché l'EURODAC è una banca dati per le impronte digitali gestita attualmente dalla Commissione europea e in futuro dall'agenzia IT, l'Unione può soltanto introdurre i miglioramenti necessari al sistema EURODAC quali indicati dall'ultima valutazione dell'EURODAC. L'unità centrale deve introdurre i cambiamenti relativi al contrassegno dei dati (al posto del precedente congelamento degli stessi). Gli Stati membri che desiderano accedere all'EURODAC a fini di contrasto possono farlo soltanto mediante un sistema coordinato a livello centrale, come previsto nel presente regolamento di rifusione EUROCAST. L'Unione deve pertanto prevedere la base su cui poter effettuare il confronto delle impronte digitali latenti ottenute sul luogo del reato con le impronte digitali prelevate dal vivo nel corso di una domanda di asilo. Tale confronto di dati non sarebbe possibile senza un'azione a livello dell'Unione.

### 11.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

Fin dal 15 gennaio 2003 l'EURODAC si è rivelato un'utile banca dati contenente le impronte digitali di tutti i richiedenti asilo dell'UE. La maggior parte delle sue specifiche originali hanno sopperito bene alle funzioni desiderate, ma, come ha dimostrato la valutazione dei regolamenti Dublino ed EURODAC compiuta nel 2007<sup>46</sup>, occorre introdurre alcune modifiche per migliorarne l'uso. La maggior parte delle modifiche effettuate tramite il presente regolamento di rifusione si basa quindi sugli insegnamenti tratti dalla valutazione precedente. In più, l'utilizzo dell'EURODAC a fini di contrasto aumenta l'efficienza, perché equivale a usare meglio dati già esistenti in cambio di un modesto investimento da parte dell'UE.

### 11.5.4. *Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

La presente proposta è stata redatta in piena coerenza con la proposta di rifusione del regolamento Dublino<sup>47</sup>.

<sup>46</sup> COM(2007) 299 definitivo.

<sup>47</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (COM(2008) 820).

## 11.6. Durata e incidenza finanziaria

- Proposta/iniziativa di **durata limitata**
  - Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
  - Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA
- Proposta/iniziativa di **durata illimitata**
  - Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,
  - seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

## 11.7. Modalità di gestione prevista<sup>48</sup>

- Gestione centralizzata indiretta** con delega delle funzioni di esecuzione a:
  - agenzie esecutive
  - organismi creati dall'Unione europea<sup>49</sup>
  - organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico
  - persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario
- Gestione congiunta** con organizzazioni internazionali (*specificare*)

*Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

### Osservazioni

L'EURODAC sarà trasferito all'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ("agenzia IT"). Gli elementi aggiuntivi specificati nella rifusione del regolamento EURODAC saranno sviluppati dall'agenzia IT.

<sup>48</sup> Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: [http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag\\_en.html](http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html)

<sup>49</sup> A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

## **12. MISURE DI GESTIONE**

### **12.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni**

*Precisare frequenza e condizioni.*

Nell'ambito delle relazioni annuali sulle attività dell'unità centrale dell'EURODAC verrà verificato che le modifiche introdotte con la presente proposta diano risultati in termini di efficienza. Il garante europeo della protezione dei dati verificherà le questioni connesse alla protezione dei dati.

Le autorità nazionali incaricate del controllo del trattamento dei dati personali dovrebbero vigilare sulla liceità del trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri, mentre l'autorità di controllo comune di Europol, istituita dalla decisione Europol, dovrebbe vigilare sulla liceità delle attività di trattamento dati eseguite da Europol.

Il regolamento EURODAC originale prevedeva la valutazione dell'EURODAC all'articolo 24; anche la proposta di rifusione comprende un articolo (40) sul monitoraggio e sulla valutazione.

### **12.2. Sistema di gestione e di controllo**

#### *12.2.1. Rischi individuati*

Se non verranno introdotte modifiche importanti al regolamento in vigore, potrebbe essere compromessa l'efficienza dell'EURODAC e la sua funzione di sostegno all'attuazione del regolamento Dublino. Un rischio notevole dipenderebbe anche dall'incapacità di tenere il passo con i cambiamenti dell'acquis in materia di asilo e di protezione dei dati.

#### *12.2.2. Modalità di controllo previste*

Sono assunti come indicatori i dati statistici sul funzionamento dell'EURODAC, ad esempio quelli relativi alle risposte mancate o errate, ai ritardi nelle trasmissioni, ecc.

### **12.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità**

*Precisare le misure di prevenzione e di tutela in vigore o previste.*

Per la lotta alle frodi, alla corruzione e ad altre attività illecite, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1037/1999 si applicano senza restrizioni all'agenzia responsabile della gestione operativa dell'EURODAC.

L'agenzia aderisce inoltre all'accordo interistituzionale relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta immediatamente le opportune disposizioni, applicabili a tutto il personale dell'agenzia.

Le decisioni in materia di finanziamento, nonché gli accordi e gli strumenti di esecuzione che ne conseguono, prevedono espressamente la possibilità che la Corte dei conti e l'OLAF effettuino, se del caso, controlli sul posto sui beneficiari delle risorse dell'agenzia nonché sugli agenti responsabili della loro allocazione.

### 13. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

#### 13.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

– Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	Diss./Non diss. ( <sup>50</sup> )	di paesi EFTA <sup>51</sup>	di paesi candidati <sup>52</sup>	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
3A	18.02.11.01  Agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia — Contributo ai titoli 1 e 2	Diss.	No	No	Si	No
	18.02.11.02  Agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia — Contributo al titolo 3					

– Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
	[XX.YY.YY.YY]		Si/No	Si/No	Si/No	Si/No

<sup>50</sup> Diss. = Stanziamenti dissociati / Non diss. = Stanziamenti non dissociati.

<sup>51</sup> EFTA: Associazione europea di libero scambio.

<sup>52</sup> Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali.

## 13.2. Incidenza prevista sulle spese

### 13.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:		Numero	[Rubrica 3A]							TOTALE
DG: <Affari interni>				Anno N <sup>53</sup> (2013)	Anno N+1	Anno N+2	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			
<b>Titolo 1 – (Risorse umane)<sup>54</sup></b>	Impegni	(1)		0,128	0,064	0,064				<b>0,256</b>
	Pagamenti	(2)		0,128	0,064	0,064				<b>0,256</b>
Titolo 2 – (Altre spese amministrative) <sup>55</sup>	Impegni	(1a)		0,100	0	0				<b>0,100</b>
	Pagamenti	(2a)		0,100	0	0				<b>0,100</b>
<b>Titolo 3 (Spese di esercizio)</b>	Impegni	(3a)		2,415	0	0				<b>2,415</b>
	Pagamenti	(3b)		1,690	0,725	0				<b>2,415</b>
<b>TOTALE degli stanziamenti per la DG &lt;Affari interni&gt;</b>	Impegni	=1+1a+3a		2,643	0,064	0,064				<b>2,771</b>
	Pagamenti	=2+2a+3b		1,918	0,789	0,064				<b>2,771</b>

<sup>53</sup>

L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta / iniziativa.

<sup>54</sup>

Per la spiegazione dei costi relativi alle risorse umane si veda il punto 13.2.3.1.

<sup>55</sup>

Conferenze, riunioni, altre spese amministrative.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	5	"Spese amministrative"
---	---	------------------------

		Mio EUR (al terzo decimale)					
DG: <Affari interni>		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
•	Risorse umane	0	0	0	0		
•	Altre spese amministrative	0	0	0	0		
<b>TOTALE DG &lt;Affari interni&gt;</b>		0	0	0	0		

<b>TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5</b>		0	0	0	0		
del quadro finanziario pluriennale		(Impegni = pagamenti totali)					

		Mio EUR (al terzo decimale)					
Anno N <sup>56</sup>		Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE	
Impegni		2,643	0,064	0,064		2,771	
Pagamenti		1,918	0,789	0,064		2,771	
<b>TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5</b>							
del quadro finanziario pluriennale							

<sup>56</sup>

L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

13.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti [dell'organismo]

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
					Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	
<b>RISULTATI</b>								
↓								

Tipo di risultato <sup>57</sup>	Costo medio del risultato	Numero di risultati	Costo totale						
---------------------------------	---------------------------	---------------------	-------	---------------------	-------	---------------------	-------	---------------------	--------------

OBETTIVO SPECIFICO N. 1<sup>58</sup>: Requisiti in materia di asilo derivanti dal regolamento EURODAC

Cambiamenti diversi da quelli dell'accesso a scopi di contrasto	Esecuzione	1	0,100	0	0	0	0	0	0	0,100									
Totale parziale Obiettivo specifico 1																			
Obiettivo specifico 1										1	0,100	0	0	0	0	0	0	0	0,100

OBETTIVO SPECIFICO N. 2: Favorire la prevenzione, l'accertamento e l'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi

<sup>57</sup> I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).  
<sup>58</sup> Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici..."

Cambiamenti per l'accesso a fini di contrasto	Esecuzione	1	2,543	1	0,064	1	0,064	2,671
Totale parziale Obiettivo specifico 2		1	2,543	1	0,064	1	0,064	2,671
<b>COSTO TOTALE</b>		<b>2</b>	<b>2,643</b>	<b>1</b>	<b>0,064</b>	<b>1</b>	<b>0,064</b>	<b>2,771</b>

### 13.2.3. Incidenza prevista sulle risorse umane dell'agenzia IT

#### 13.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N <sup>59</sup>	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
--	----------------------	----------	----------	----------	---	--------

Funzionari (gradi AD)							
Funzionari (gradi AST)							
Agenti contrattuali	0,128	0,064	0,064				<b>0,256</b>
Agenti temporanei							
Esperti nazionali distaccati							

<b>TOTALE</b>	<b>0,128</b>	<b>0,064</b>	<b>0,064</b>				<b>0,256</b>
---------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--------------

Fabbisogno annuale di risorse umane	N	N+1	N+2
Totale risorse umane	2	1	1

Il personale dell'agenzia IT già in funzione non può essere utilizzato per il miglioramento dell'EURODAC poiché non si occupa di sviluppo ed è necessario per il funzionamento delle attuali mansioni dell'EURODAC. I cambiamenti previsti dalla rifusione per consentire il confronto delle impronte digitali latenti prelevate sul luogo del reato con le impronte digitali "rollate" prese dal vivo richiedono una competenza che attualmente l'agenzia IT e la Commissione non possiedono. Sarà quindi necessario assumere agenti contrattuali nel modo seguente.

<sup>59</sup> L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

Nell'anno N: due agenti contrattuali che svolgano compiti tecnici (specifiche tecniche, assistenza tecnica alle mansioni amministrative, coordinamento dei servizi interni) e che si occupino della preparazione e della pubblicazione della gara d'appalto, della commissione d'apertura, del comitato di valutazione, della relazione di valutazione, della decisione di aggiudicazione, della firma del contratto.

Negli anni N+1 e N+2: un membro del personale addetto a compiti tecnici (gestione del progetto, follow-up degli elementi da fornire per il contratto, controllo di qualità e accettazione di tali elementi, coordinamento dei servizi interni, ordini di servizio, richieste di cambiamento).

Nell'anno N+3 le nuove funzioni diventeranno operative, una volta completata la fase di sviluppo, e quindi non sarà necessario personale aggiuntivo.

### 13.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane per la DG di appartenenza

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

*Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)*

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	
					inserirne gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
<b>• Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei)</b>					
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)					
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)					
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)					
10 01 05 01 (ricerca diretta)					
<b>• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)<sup>60</sup></b>					
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)					
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)					
XX 01 04 yy <sup>61</sup>	- in sede <sup>62</sup>				
	- nelle delegazioni				
XX 01 05 02 (AC, END, INT – ricerca indiretta)					
10 01 05 02 (AC, END, INT – ricerca indiretta)					

<sup>60</sup> AC= agente contrattuale; INT = personale interinale (*intérimaire*); JED = giovane esperto in delegazione (*jeune expert en délégation*). AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato.

<sup>61</sup> Entro il massimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

<sup>62</sup> Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

Altre linee di bilancio (specificare)							
<b>TOTALE</b>							

XX è il settore politico o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o reimpiegati all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

La descrizione del calcolo dei costi per gli ETP dev'essere inserita nel paragrafo 3 dell'allegato.

#### 13.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con i quadri finanziari pluriennali 2007-13 e 2014-2020.
- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale<sup>63</sup>.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

#### 13.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE stanziamenti cofinanziati								

<sup>63</sup> Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

### 13.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

sulle risorse proprie

(1)  sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa <sup>64</sup>					inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3				

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Linea delle entrate 6312

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[NO, IS e CH contribuiscono per un totale del 12,452% ai pagamenti effettuati nel corso di ogni anno]

<sup>64</sup> Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.